

General Terms and Conditions of Sale

1. GENERAL

1.1 These General Terms and Conditions of Sale (“**GTC**”) apply to all sales and services provided by the Supplier. They form an integral part of the Contract concluded between the Supplier and the Buyer (each a “**Party**”, collectively the “**Parties**”). These GTC shall be deemed an integral part of all offers made by the Supplier, regardless of whether or not they are reproduced in full in the relevant contract or physically attached to it.

1.2 Any conflicting, deviating or supplementary general terms and conditions of the Buyer are expressly rejected by the Supplier. Any deviations from these GTC require a written agreement between the Parties to be valid.

DEFINITIONS

Unless otherwise specified in these GTC, the following terms shall have the meanings assigned to them below.

“**Affiliated Companies**”: with respect to either Parties, any entity that directly or indirectly Controls, is Controlled by, or is under common Control with such Party, where “Control” has the meaning provided for under Article 2359 of the Italian Civil Code

“**Buyer**”: any natural or legal person acting in the course of its professional or commercial activity which enters into Contract with the Supplier for the provision of Contractual Services.

“**Services**”: all services to be provided by the Supplier to the Buyer, with the exception of the supply of Goods.

“**Supplier**”: Hoerbiger Italiana S.p.A., a company incorporated under the laws of Italy, with registered office in Via dell'Elettronica 8, Basson (VR), Italy, tax code and number of registration in the Companies' Register of Verona 00884990151, VAT number 02553190238, subject to management and coordination by Hoerbiger Holding AG, and/or any Affiliated Company of Hoerbiger Italiana S.p.A. that

Condizioni Generali di Vendita

1. TERMINI GENERALI

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le vendite e ai servizi forniti dal Fornitore e formano parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato fra il Fornitore e l'Acquirente (ciascuno individualmente una “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”). Le presenti Condizioni Generali di Vendita si considerano parte integrante di tutte le offerte presentate dal Fornitore, indipendentemente dal fatto che siano state o meno riprodotte integralmente o allegate fisicamente al relativo contratto.

1.2 Eventuali condizioni generali dell'Acquirente contrastanti, discordanti o integrative sono espressamente rifiutate dal Fornitore. Eventuali deroghe alle presenti Condizioni Generali di Vendita hanno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti.

DEFINIZIONI

Salvo quanto diversamente indicato nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, i seguenti termini avranno il significato ad essi di seguito attribuito.

“**Società Collegate**”: con riferimento a ciascuna delle Parti, qualsiasi soggetto che direttamente o indirettamente Controlla o è Controllato da tale Parte o dallo stesso soggetto che controlla l'altra Parte; il termine “Controllo” ha il significato definito all'art. 2359 del Codice Civile italiano.

“**Acquirente**”: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nell'esercizio della propria attività professionale o commerciale e che stipuli il Contratto con il Fornitore per la fornitura di Servizi Contrattuali.

“**Servizi**”: tutti i servizi che il Fornitore è tenuto a prestare all'Acquirente, fatta eccezione per la fornitura di Beni.

“**Fornitore**”: Hoerbiger Italiana S.p.A., società costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Via dell'Elettronica 8, Basson (VR), Italia, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00884990151, partita IVA 02553190238, soggetta a direzione e coordinamento di Hoerbiger Holding AG, e/o qualsiasi Società Collegata di Hoerbiger Italiana S.p.A. che sottoscriva il Contratto e

signs the Contract and provides the Contractual Services to the Buyer.

“Contract”: the entirety of the contractual provisions, including, without limitation, these GTC, which are agreed between the Parties in accordance with Article 2.1 below with regard to any Goods and/or Services.

“Confidential Information”: all information, data, documents and materials of any kind, regardless of their form or means (including in written, oral, visual, electronic or any other form), which are disclosed, made available or become known to one Party directly or indirectly by the other Party or its Affiliated Companies, authorized representatives or appointed advisers, or which becomes known through inspection of tangible or intangible items, regardless of whether it is expressly marked as confidential or not, including in particular:

- (i) technical information, know-how, processes, methods, formulas, designs, prototypes, samples, software code, algorithms and other technical documentation;
- (ii) business and financial information, including business plans, strategies, financing plans, financial forecasts and analyses, budgets, price calculations and cost structures;
- (iii) customer and supplier information, including customer names, customer lists, supplier directories, contract and terms and conditions details, and market and competitive analyses;
- (iv) marketing plans, sales strategies, organizational structures, personnel information and internal reports; and
- (v) any other information which, by its nature or due to the circumstances of its disclosure, is reasonably regarded as confidential.

“Contractual Services”: the Goods and/or Services governed by the Contract.

“Contract Price”: the consideration payable by the Buyer to the Supplier for the performance of the Contractual Services.

“Goods”: all physical items to be supplied by the Supplier to the Buyer, including in particular data carriers, software and associated documentation and information

presti i Servizi Contrattuali all'Acquirente.

“Contratto”: l'insieme di tutte le disposizioni contrattuali, ivi incluse, senza alcuna limitazione, le presenti Condizioni Generali di Vendita, concordate tra le Parti ai sensi dell'Articolo 2.1 che segue in relazione a Beni e/o Servizi.

“Informazioni Confidenziali”: tutte le informazioni, i dati, i documenti e i materiali di qualsiasi natura, indipendentemente dal loro formato o supporto (inclusi documenti in forma scritta, orale, visiva, elettronica o altro), che vengano divulgati, resi disponibili o resi noti a una Parte direttamente o indirettamente dall'altra Parte o dalle sue Società Collegate, dai suoi rappresentanti autorizzati o consulenti designati, o di cui si venga a conoscenza a seguito di ispezione di elementi materiali o immateriali, indipendentemente dal fatto che siano espressamente contrassegnati come confidenziali o meno, con particolare riferimento a quanto segue:

- (i) informazioni tecniche, know-how, processi, metodi, formule, progetti, prototipi, campioni, codice software, algoritmi e altra documentazione tecnica;
- (ii) informazioni commerciali e finanziarie, inclusi piani aziendali, strategie, piani di finanziamento, previsioni e analisi finanziarie, budget, calcoli dei prezzi e strutture di costo;
- (iii) informazioni su clienti e fornitori, inclusi nomi dei clienti, liste clienti, elenchi fornitori, dettagli dei contratti e delle condizioni contrattuali, nonché analisi di mercato e della concorrenza;
- (iv) piani di marketing, strategie di vendita, strutture organizzative, informazioni sul personale e relazioni interne; e
- (v) qualsiasi altra informazione che, per sua natura o per le circostanze della sua divulgazione, sia ragionevolmente ritenuta confidenziale.

“Servizi Contrattuali”: i Beni e/o i Servizi disciplinati dal Contratto.

“Prezzo Contrattuale”: il corrispettivo che l'Acquirente dovrà corrispondere al Fornitore a fronte dell'esecuzione dei Servizi Contrattuali.

“Beni”: tutti i beni fisici che il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, inclusi in particolare i supporti di dati, il software, nonché la documentazione e le informazioni ad essi collegate.

2. CONCLUSION AND CONTENT OF THE CONTRACT

2. STIPULA E CONTENUTO DEL CONTRATTO

2.1 Every written order placed by the Buyer shall be deemed to be an offer to purchase the Goods and/or Services on the terms of these GTC. A Contract shall come into existence exclusively through a written order confirmation from the Supplier or through the commencement by the Supplier of the performance of the delivery of Goods and/or provision of Services ordered in writing by the Buyer in accordance with Article 1327 of the Italian Civil Code.

2.2 In the event of any contradictions or discrepancies between these GTC and a purchase order placed by the Buyer, the provisions of these GTC shall prevail, unless the Supplier's order confirmation expressly provides for a waiver of and/or exemption to a specific provision of these GTC.

3. DELIVERY, TRANSFER OF RISK, ACCEPTANCE TEST

3.1 Unless expressly agreed otherwise in writing by the Parties, delivery shall be Free Carrier (FCA) at the Supplier's premises in accordance with INCOTERMS 2020.

3.2 If delivery is delayed due to acts or omissions on the part of the Buyer, or if the Buyer fails to take delivery of the Goods after being notified that they are ready for dispatch, or fails to provide appropriate shipping instructions, the Supplier shall be entitled to store the Goods in a suitable warehouse at the Buyer's expense and risk. The Buyer shall bear all storage costs actually incurred, including all ancillary costs (in particular insurance, transport and handling costs), plus a handling fee amounting to five per cent (5%) of the total storage costs. Upon storage of the Goods, delivery shall be deemed to have taken place, the risk shall pass to the Buyer and the Contract Price shall become due for payment.

3.3 The Supplier is entitled to make partial deliveries and to perform Services in part.

3.4 If the Parties have expressly agreed to carry out an acceptance test, this shall be conducted in accordance with the contractual provisions during normal business hours at the Supplier's premises. All costs and expenses incurred in connection with the acceptance test shall be borne by the Buyer. The acceptance

2.1 Qualsiasi ordine scritto inoltrato dall'Acquirente verrà considerato un'offerta di acquisto dei Beni e/o dei Servizi ai termini e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Un Contratto si riterrà stipulato esclusivamente a seguito di conferma d'ordine scritta trasmessa dal Fornitore o con l'avvio da parte del Fornitore della consegna dei Beni e/o della prestazione dei Servizi ordinati per iscritto dall'Acquirente ai sensi dell'art. 1327 del Codice Civile italiano.

2.2 In caso di contraddizioni o discrepanze fra le presenti Condizioni Generali di Vendita e un ordine di acquisto inoltrato dall'Acquirente, prevarranno le disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo il caso in cui la conferma d'ordine da parte del Fornitore preveda espressamente la rinuncia e/o la deroga all'applicazione di una specifica clausola delle Condizioni Generali di Vendita.

3. CONSEGNA, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO, TEST DI ACCETTAZIONE

3.1 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto fra le Parti, la consegna avverrà Franco Vettore (FCA) presso la sede del Fornitore ai sensi degli INCOTERMS 2020.

3.2 In caso di ritardo nella consegna per atti o omissioni dell'Acquirente, o se quest'ultimo non prende in consegna i Beni dopo essere stato informato del fatto che i Beni sono pronti per l'invio, o non provvede a fornire le opportune istruzioni di trasporto, il Fornitore avrà la facoltà di depositare i Beni in un idoneo magazzino a spese e a rischio dell'Acquirente. L'Acquirente si farà carico di tutti i costi di deposito effettivamente sostenuti, compresi tutti i costi accessori (con particolare riferimento ai costi di assicurazione, trasporto e movimentazione), maggiorati di una commissione di gestione pari al cinque per cento (5%) del totale dei costi di deposito. All'atto del deposito dei Beni, la consegna si riterrà effettuata, il rischio verrà trasferito all'Acquirente e il Prezzo Contrattuale risulterà dovuto.

3.3 Il Fornitore ha la facoltà di effettuare consegne parziali e di effettuare prestazioni parziali dei Servizi.

3.4 Se le Parti hanno espressamente concordato di svolgere un test di accettazione, questo sarà effettuato ai sensi delle disposizioni contrattuali nel corso del normale orario lavorativo presso la sede del Fornitore. Le spese e i costi sostenuti in relazione al test di accettazione saranno a carico dell'Acquirente. I criteri

criteria and the applicable testing procedure shall be determined by mutual agreement between the Parties.

3.5 The Supplier shall notify the Buyer in good time of the date of the acceptance test so that the Buyer is able to attend. If the Buyer fails to attend the acceptance test despite having been duly notified, the Contractual Services shall be deemed to have been accepted by the Buyer.

3.6 In the case of call-off contracts, the Supplier shall agree with the Buyer on a total delivery quantity, which the Buyer shall call off within the agreed period. The call-offs, specifying the exact partial quantities, must be submitted to the Supplier no later than six weeks before the start of the respective delivery month.

4. DELIVERY PERIOD

4.1 Delivery dates are non-binding estimates, unless a binding delivery date has been expressly agreed in writing between the Parties (each binding delivery date expressly agreed in writing between the Parties, a **"Delivery Date"**).

4.2 If a Delivery Date cannot be met for reasons beyond the Supplier's control, or if a delay in the fulfilment of the Supplier's contractual obligations arises as a result of acts or omissions attributable to the Buyer or its representatives, or if the Supplier is thereby prevented from fulfilling them, the Delivery Date shall be adjusted accordingly, it being understood that, in the event of a delay attributable to the Buyer or its representatives, the Supplier shall also be entitled to charge the Buyer for all additional costs actually incurred as a surcharge on the agreed Contract Price. Evidence of the costs must be provided to the Buyer upon request. If performance is not possible even within the adjusted period, the Supplier is entitled to terminate the Contract in whole or in part pursuant to and for the purposes of Article 1456 of the Italian Civil Code, without prejudice to any right to compensation for damages suffered. If a delay in a Delivery Date occurs due to Trade Restrictions (as defined under Clause 21.1), the provisions of Clause 21 shall apply.

5. PAYMENT, DEFAULT OF PAYMENT

5.1 Unless otherwise expressly agreed in writing by the Parties, the Contract Price is not inclusive of the costs

di accettazione e le modalità di svolgimento del test saranno concordati fra le Parti.

3.5 Il Fornitore informerà con debito anticipo l'Acquirente in merito alla data di svolgimento del test di accettazione affinché l'Acquirente sia in grado di presenziare. Se l'Acquirente non dovesse essere presente al test di accettazione pur essendone stato debitamente informato, si riterrà che l'Acquirente abbia accettato i Servizi Contrattuali.

3.6 In ipotesi di accordo quadro, il Fornitore concorderà con l'Acquirente l'ammontare complessivo della consegna che l'Acquirente frazionerà nel corso del periodo concordato. Gli ordini parziali, che riporteranno l'esatta quantità ordinata, dovranno essere trasmessi al Fornitore non oltre sei settimane prima dell'inizio del rispettivo mese di consegna.

4. PERIODO DI CONSEGNA

4.1 Le date di consegna rappresentano stime non vincolanti, salvo il caso in cui le Parti abbiano espressamente concordato per iscritto una data di consegna vincolante (ciascuna data di consegna vincolante espressamente concordata per iscritto fra le Parti una **"Data di Consegna"**).

4.2 Se una Data di Consegna non può essere rispettata per ragioni al di fuori del controllo del Fornitore, o se dovesse verificarsi un ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali del Fornitore in conseguenza di atti o omissioni imputabili all'Acquirente o ai suoi rappresentanti, o se il Fornitore fosse nell'impossibilità di rispettarli, la Data di Consegna sarà rettificata di conseguenza, fermo restando che, in caso di ritardo imputabile all'Acquirente o ai suoi rappresentanti, il Fornitore avrà altresì la facoltà di addebitare all'Acquirente gli ulteriori costi effettivamente sostenuti a titolo di maggiorazione del Prezzo Contrattuale pattuito. All'Acquirente dovranno essere forniti i giustificativi dei costi su richiesta. Se l'adempimento non fosse possibile neanche entro la nuova data di consegna, il Fornitore avrà la facoltà di risolvere in tutto o in parte il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. In caso di ritardo rispetto ad una Data di Consegna a causa di Restrizioni Commerciali (come definite all'Articolo 21.1), si applicheranno le disposizioni dell'Articolo 21.

5. PAGAMENTO, MANCATO PAGAMENTO

5.1 Salvo quanto altrimenti espressamente concordato per iscritto fra le Parti, il Prezzo Contrattuale non

of: (i) packaging; (ii) delivery and freight costs, unless these costs are to be borne by the Supplier in accordance with the applicable INCOTERMS 2020; and (iii) VAT and all other taxes and duties payable by the Buyer in the amount and form prescribed by law. Unless expressly agreed otherwise in the Contract, invoices shall be issued in euros.

5.2 The Supplier shall be entitled to adjust the Contract Price retrospectively to take account of any additional costs actually incurred arising from the following circumstances: (i) changes to the specifications of the Goods and/or Services or to the agreed delivery terms (including delivery terms expressly agreed upon that deviate from FCA INCOTERMS 2020) made at the Buyer's written request and with the Supplier's written consent; (ii) delays caused by the Buyer; (iii) extraordinary increases in the cost of raw materials or other procurement costs, also by way of derogation from Article 1664, paragraph 1, of the Italian Civil Code, where applicable, and in any case without prejudice to the remedies provided for under Article 1467 of the Italian Civil Code; or (iv) changes to the agreed volume or quantities. In the event of an extraordinary reduction in the cost of raw materials or other procurement costs, which results in a decrease of more than 10% in the Contract Price, the Contract Price shall be reduced accordingly at the Buyer's request. The adjustment of the Contract Price shall in each case be limited to the actual change in costs incurred exceeding the aforementioned 10% change in the Contract Price.

5.3 Payment of the Contract Price shall be made in full and without deductions. The Buyer shall only be entitled to set-off its obligation to the payment of the Contract Price if its counterclaim is not disputed by the Supplier or has been established by a final and binding court decision. The Buyer may only assert rights of retention insofar as they are based on the same contractual relationship. The payment term is thirty (30) days from receipt of the invoice.

5.4 If the Buyer fails to make a payment when due, or fails to make it in full, the Supplier shall be entitled – without prejudice to its other contractual and statutory rights – to take one or more of the following measures at its discretion, to the extent permitted by law: (a) to suspend further performance of its contractual obligations in whole or in part, including withholding outstanding deliveries; (b) to demand the provision of

include i seguenti costi: (i) imballaggio; (ii) consegna e trasporto, salvo il caso in cui siano a carico del Fornitore ai sensi degli INCOTERMS 2020 applicabili; e (iii) l'IVA e ogni altra imposta e tassa dovuta dall'Acquirente nella forma e per l'importo previsto dalla legge. Salvo quanto altrimenti espressamente concordato nel Contratto, le fatture saranno emesse in euro.

5.2 Il Fornitore avrà la facoltà di adeguare retroattivamente il Prezzo Contrattuale per tener conto di ulteriori costi effettivamente sostenuti in relazione alle seguenti circostanze: (i) modifiche alle specifiche dei Beni e/o dei Servizi o ai termini di consegna concordati (inclusi termini di consegna espressamente concordati in deroga alla clausola FCA degli INCOTERMS 2020) apportate dietro richiesta scritta dell'Acquirente e con il consenso scritto del Fornitore; (ii) ritardi causati dall'Acquirente; (iii) incrementi straordinari del costo delle materie prime o di altri costi di approvvigionamento, anche in deroga all'art. 1664, comma 1, del Codice Civile italiano, ove applicabile, e in ogni caso fatti salvi i rimedi previsti dall'art. 1467 del medesimo Codice Civile; o (iv) modifiche al volume o alle quantità concordate. In caso di una riduzione straordinaria del costo delle materie prime o di altri costi di approvvigionamento, che determinino un decremento superiore al 10% del Prezzo Contrattuale, quest'ultimo verrà ridotto di conseguenza su richiesta dell'Acquirente. L'adeguamento del Prezzo Contrattuale sarà in ogni caso limitato all'effettiva variazione dei costi sostenuti eccedente la summenzionata soglia del 10% del Prezzo Contrattuale.

5.3 Il Prezzo Contrattuale verrà corrisposto integralmente senza deduzioni. L'Acquirente avrà la facoltà di compensare i propri obblighi di pagamento del Prezzo Contrattuale soltanto qualora la sua contro pretesa non venga contestata dal Fornitore o sia accertata con sentenza vincolante passata in giudicato. L'Acquirente potrà rivendicare diritti di ritenzione soltanto nella misura in cui questi siano fondati sul medesimo rapporto contrattuale. Il termine di pagamento è di trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura.

5.4 In caso di mancato pagamento, o pagamento parziale, da parte dell'Acquirente alla scadenza, il Fornitore avrà la facoltà – fatti salvi i propri ulteriori diritti in forza di legge e/o di contratto – di adottare una o più delle seguenti misure, a sua esclusiva discrezione, nei limiti di legge: (a) sospendere in tutto o in parte l'ulteriore adempimento dei propri obblighi contrattuali, incluso trattenere le consegne in sospeso; (b)

adequate security (in particular a bank guarantee or surety) for the outstanding payment; (c) to unilaterally amend the terms of payment to require advance payment or performance on a like-for-like basis; (d) to terminate the Contract in whole or in part with immediate effect by written notice, pursuant to and for the purposes of Article 1456 of the Italian Civil Code; (e) to claim damages in accordance with applicable law; (f) to set off any claims the Supplier may have against the Buyer pursuant to and for the purposes of Article 1460 of the Italian Civil Code; and/or (g) to send the Buyer a formal notice to remedy in accordance with and for the purposes of Article 1454 of the Civil Code. All costs and damages incurred by the Supplier as a result of the Buyer's failure and/or of one or more of the above measures shall be borne by the Buyer.

5.5 Without prejudice to the Supplier's rights pursuant to Article 5.4 above, in the event of late payment, the Supplier shall be entitled to charge default interest at a rate of nine per cent (9%) p.a. above the applicable base rate of the European Central Bank for main refinancing operations, provided that the threshold established by Law No. 108 of March 7, 1996, is observed. Interest on arrears shall be calculated from the day following the due date until receipt of full payment. The Supplier reserves the right to claim further damages for delay and other statutory claims. All reminder and debt collection costs incurred as a result of the Buyer's delay in payment, including reasonable legal fees, shall be borne by the Buyer.

6. WARRANTY AND NOTIFICATION OF DEFECTS

6.1 The Buyer bears sole responsibility for the selection of the Contractual Services and their suitability for the Buyer's intended purpose. The Supplier gives no warranty that the Contractual Services are suitable for a specific purpose intended by the Buyer, unless this has been expressly agreed in writing.

6.2 Subject to the exceptions, limitations and conditions set out in these GTC, the Supplier warrants that the Goods and Services shall, at the time of delivery or performance, be of the quality agreed in the Contract or, where no specific quality has been agreed upon, shall comply with the Supplier's specifications. The Supplier provides no warranty whatsoever in respect of the delivery of Prototypes. Unless expressly agreed otherwise between the Parties, "**Prototype**" shall mean

richiedere la prestazione di adeguate garanzie (in particolare, di una fidejussione o garanzia bancaria) per il pagamento dovuto; (c) modificare unilateralmente le condizioni di pagamento per richiedere il pagamento anticipato o la prestazione a parità di condizioni; (d) risolvere in tutto o in parte il contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile italiano; (e) domandare il risarcimento dei danni ai sensi della legge applicabile; (f) compensare eventuali crediti del Fornitore nei confronti dell'Acquirente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 del Codice Civile italiano; e/o (g) inviare all'Acquirente una formale diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile italiano. I costi sostenuti e i danni subiti dal Fornitore come conseguenza del mancato adempimento da parte dell'Acquirente e/o dell'adozione di una o più delle suddette misure, saranno a carico dell'Acquirente.

5.5 Fatti salvi i diritti del Fornitore ai sensi dell'Articolo 5.4 che precede, nell'eventualità di ritardato pagamento, il Fornitore avrà il diritto di addebitare interessi di mora al tasso annuo del nove per cento (9%) p.a. sopra il tasso base della Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento, a condizione che venga rispettata la soglia prevista dalla legge n. 108 del 7 marzo 1996. Gli interessi moratori saranno calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza fino alla data di effettivo e integrale pagamento, salvo il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni ulteriori causati dal ritardo, nonché gli altri rimedi di legge. I costi di sollecito e di recupero crediti sostenuti in conseguenza del ritardato pagamento da parte dell'Acquirente, compresi ragionevoli onorari per servizi legali, saranno a carico dell'Acquirente.

6. GARANZIA E DENUNCIA DEI VIZI

6.1 La responsabilità per la scelta dei Servizi Contrattuali e la loro idoneità ai fini previsti dall'Acquirente ricade esclusivamente sull'Acquirente stesso. Salvo quanto altrimenti espressamente concordato per iscritto, il Fornitore non rilascia alcuna garanzia in merito all'idoneità dei Servizi Contrattuali ai fini specifici previsti dall'Acquirente.

6.2 Fatte salve le eccezioni, limitazioni e condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Fornitore garantisce che, all'atto della consegna o prestazione, la qualità dei Beni e dei Servizi sarà conforme a quanto concordato nel Contratto o, nel caso in cui la qualità non fosse stata concordata, alle specifiche del Fornitore. Il Fornitore non rilascia alcuna garanzia in relazione alla consegna di Prototipi. Salvo quanto altrimenti espressamente concordato tra le

those parts, goods or services which, at the time of the conclusion of the Contract, have yet to be approved for full scale production.

6.3 Upon delivery of the Goods or provision of the Services, the Buyer is obliged to carefully inspect the Contractual Services delivered and/or provided without delay and in any event no later than fourteen (14) days after delivery or provision, as the case may be, for completeness, correctness and any defects. Obvious defects must be reported to the Supplier in writing without delay and in any event no later than fourteen (14) days after delivery or provision of the Contractual Services. Hidden defects must be reported in writing without delay and in any event no later than fourteen (14) days after detection. The notice of defect must contain a detailed description of the defect.

6.4 If the Buyer fails to inspect the Goods or to report defects within the term set forth under Clause 6.3 above, the Contractual Services shall be deemed to have been approved; any Supplier's warranty is excluded in this case.

6.5 The Buyer's claims and rights arising from defects of any kind (including hidden defects) shall become time-barred twelve (12) months after delivery of the Goods or provision of the Services. If the Parties have agreed on an acceptance inspection, claims and rights arising from defects (including hidden defects) shall become time-barred twelve (12) months after acceptance by the Buyer.

6.6 The Supplier's warranty is excluded for:
(i) goods purchased second-hand by the Buyer or which have already been put into service prior to notification of the defect, insofar as the defect is attributable to previous use; (ii) natural wear and tear and normal depreciation; (iii) materials supplied by the Buyer; (iv) defects attributable to repairs, reworking, modifications or other alterations to the Goods carried out by the Buyer or third parties without the Supplier's prior written consent; (v) defects resulting from (a) improper storage, (b) improper installation, (c) improper operation or handling, (d) failure to comply with the safety requirements specified by the Supplier, (e) use under operating conditions deviating from the specifications, (f) insufficient or improper repair/maintenance or servicing, or (g) use of unsuitable operating resources or replacement materials; and (vi) the use of software or spare parts not authorized by the Supplier. The warranty is also excluded if the defect is attributable to

Parti, con il termine "**Prototipo**" si intendono le parti, i beni o i servizi che, alla data della stipula del Contratto non sono ancora stati approvati per la produzione su larga scala.

6.3 Al moment della consegna dei Beni o della prestazione dei Servizi, all'Acquirente è fatto obbligo di ispezionare attentamente i Servizi Contrattuali consegnati e/o forniti senza indugio e in ogni caso entro quattordici (14) giorni dalla consegna o prestazione, a seconda del caso, per stabilirne la completezza e la correttezza ed individuare eventuali vizi. Gli eventuali vizi evidenti dovranno essere comunicati al Fornitore per iscritto senza indugio e in ogni caso entro quattordici (14) giorni dalla consegna o prestazione dei Servizi Contrattuali. Eventuali vizi occulti dovranno essere comunicati per iscritto senza indugio e in ogni caso entro quattordici (14) giorni dalla rilevazione degli stessi. La denuncia dei vizi dovrà riportare una descrizione dettagliata del vizio rilevato.

6.4 Nell'eventualità di mancata ispezione dei Beni o denuncia dei vizi da parte dell'Acquirente entro la scadenza stabilita all'Articolo 6.3 che precede, si riterrà che i Servizi Contrattuali siano stati approvati e in tal caso sarà esclusa l'eventuale garanzia del Fornitore.

6.5 Le pretese e i diritti dell'Acquirente derivanti da vizi di qualsiasi natura e specie (compresi i vizi occulti) decadranno decorsi dodici (12) mesi dalla consegna dei Beni o fornitura dei Servizi. Se le Parti hanno concordato un test di accettazione, eventuali pretese o diritti derivanti da vizi di qualsiasi natura e specie (compresi i vizi occulti) decadranno dodici (12) mesi dopo l'accettazione da parte dell'Acquirente.

6.6 La garanzia del Fornitore è esclusa nei seguenti casi: (i) beni acquistati di seconda mano dall'Acquirente o già in uso prima della denuncia del vizio, nella misura in cui tale vizio sia attribuibile ad un previo utilizzo; (ii) obsolescenza e ammortamento fisiologici; (iii) materiali forniti dall'Acquirente; (iv) vizi attribuibili a riparazioni, rilavorazioni, modifiche o altre alterazioni ai beni apportate dall'Acquirente o da terzi senza il previo consenso scritto del Fornitore; (v) vizi risultanti da (a) conservazione inadeguata, (b) installazione inadeguata, (c) gestione o uso improprio, (d) mancata osservanza dei requisiti di sicurezza indicati dal Fornitore, (e) utilizzo in condizioni operative non conformi alle specifiche, (f) riparazione/manutenzione insufficiente o impropria, o (g) utilizzo di risorse operative o materiali sostitutivi inadeguati; e (vi) uso di software o parti di ricambio non autorizzati dal Fornitore. La garanzia è inoltre esclusa laddove il vizio sia imputabile ad effetti chimici, elettrochimici o elettrici

chemical, electrochemical or electrical influences that are beyond the Supplier's control.

6.7 The Supplier shall not be liable for defects of title, unless it had knowledge of such a defect of title at the time of conclusion of the Contract or was grossly negligent in failing to recognize it.

6.8 Legislative Decree no. 206/2005 (*Codice del Consumo*) does not apply to the Contract (including these GTC) as the Buyer operates within the scope of their professional or commercial activity, as the case may be.

6.9 The warranty set out in these GTC is exclusive and supersedes all other express, implied or statutory representations, warranties and conditions (including, in particular, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose) in connection with defects of the Goods and/or Services, to the extent that such exclusion is permitted under statutory law.

7. REMEDY OF DEFECTS

7.1 If, at the time of the passing of risk, the Goods or Services do not possess the contractually agreed quality, the Supplier shall be obliged to remedy the defect. The Supplier shall be entitled, at its sole discretion, to effect subsequent performance by rectification (repair or replacement of the defective parts) or by subsequent delivery (replacement of the defective Goods or Services with goods or services free from defects).

7.2 The Supplier is entitled to attempt rectification on multiple occasions and, at its own discretion, to choose the most cost-effective rectification method between repair and replacement. The Supplier shall bear the costs incurred in connection with the subsequent performance, in particular transport, shipping, labour and material costs, insofar as these do not arise because the Goods have been moved to a location other than the place of performance, or because the defect claimed by the Buyer is not recognized as a defect by the Supplier, or is not covered by the warranty pursuant to Article 6 of these GTC above. The Supplier is entitled to demand reimbursement from the Buyer for any unjustified costs incurred in rectifying the defect. This includes expenses for the removal and installation of goods that have been integrated into or connected to another item.

7.3 Repaired or replaced Goods and/or Services are covered by the warranty exclusively for the remaining

che esulano dal controllo del Fornitore.

6.7 Il Fornitore non sarà responsabile di vizi di titolo e/o proprietà, salvo il caso in cui fosse a conoscenza di tali vizi all'atto della stipula del Contratto o la mancata individuazione degli stessi da parte del Fornitore costituisca colpa grave.

6.8 Il D. Lgs. n. 206/2005 (*Codice del Consumo*) non trova applicazione in relazione al Contratto (ivi incluse le presenti Condizioni Generali di Vendita) poiché l'Acquirente agisce nell'ambito della propria attività professionale o commerciale, a seconda del caso.

6.9 La garanzia prevista ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita è esclusiva e sostituisce ogni altra dichiarazione, garanzia e condizione espressa, implicita o di legge (comprese, in particolare, eventuali garanzie di commerciabilità o di idoneità d'uso) in relazione a vizi dei Beni e dei Servizi nella misura in cui tale esclusione sia consentita dalla legge.

7. ELIMINAZIONE DEI VIZI

7.1 Se al momento del trasferimento del rischio la qualità dei Beni o dei Servizi non fosse quella prevista contrattualmente, il Fornitore avrà l'obbligo di sanare il vizio. Il Fornitore avrà la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di effettuare una nuova prestazione mediante rettifica (riparazione o sostituzione delle parti difettose) o successiva consegna (sostituzione dei Beni e dei Servizi difettosi con beni e servizi privi di vizi).

7.2 Il Fornitore avrà la facoltà di effettuare rettifiche multiple e, a sua esclusiva discrezione, di scegliere il metodo di rettifica più economicamente vantaggioso fra riparazione e sostituzione. I costi sostenuti in relazione alla successiva prestazione, con particolare riferimento ai costi di trasporto, spedizione, manodopera e costi per materiali, saranno a carico del Fornitore nella misura in cui non risultino dallo spostamento dei Beni in un luogo diverso dal luogo di effettuazione della prestazione o dal fatto che il vizio denunciato dall'Acquirente non è coperto dalla garanzia ai sensi dell'Articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Il Fornitore avrà la facoltà di richiedere all'Acquirente il rimborso di costi ingiustificati sostenuti per sanare il vizio. Tali costi includono le spese per la rimozione e l'installazione di beni integrati o collegati ad un altro elemento.

7.3 I Beni e/o i Servizi soggetti a riparazione o sostituzione sono coperti dalla garanzia

duration of the original warranty period; the warranty period shall not be extended or restarted as a result of the repair or replacement.

7.4 Subject to the agreed delivery terms, the Buyer is obliged, at the Supplier's request, to return the defective Goods to the Supplier at the Buyer's own expense. In the event of a replacement delivery, the replaced Goods must be returned to the Supplier at the Buyer's expense and in accordance with the agreed delivery terms. Ownership of the replaced Goods reverts to the Supplier upon replacement delivery, provided that it had previously passed to the Buyer.

7.5 The remedies provided for in these GTC in the event of defects of Goods and/or Services are exhaustive. Any further claims on the part of the Buyer are excluded, unless the damage is due to wilful misconduct or gross negligence on the part of the Supplier.

8. RETENTION OF TITLE, SOFTWARE LICENCE, OWNERSHIP OF THE SUPPLIER'S TOOLS

8.1 The Supplier retains title to the Goods until full payment has been made of all present and future receivables (including, without limitation, receivables arising from interest and receivables from reimbursement of expenses or costs) arising from the Contract, in accordance with the following conditions. The Buyer acquires ownership of the Goods solely upon complete fulfilment of its obligation to pay the Contract Price to the Supplier, in accordance with Article 1523 of the Italian Civil Code.

8.1.1 Until the transfer of ownership: (i) the Buyer shall act as a diligent custodian of the Goods, and is obligated to store them properly and use them in accordance with their intended purpose; (ii) the Buyer is prohibited from creating a pledge, mortgage, or any other security in rem or enjoyment over the Goods in favor of third parties, as well as from taking any dispositive acts that could prejudice the Supplier's rights; (iii) the Buyer must immediately notify the Supplier in writing of any enforcement action (including, by way of example and without limitations, attachments or seizures) or petition to initiate insolvency proceedings concerning the Goods and/or the Buyer's assets; (iv) the Buyer shall bear all costs necessary to defend the Supplier's rights and recover the Goods, if they cannot be recovered from third parties.

8.1.2 The Buyer is entitled to resell the Goods as well as, process, transform, combine, blend and/or mix them with other items, in the ordinary course of business

esclusivamente per il restante periodo originale di garanzia. Il periodo di garanzia non sarà esteso né ricomincerà a decorrere dal principio a seguito della riparazione o sostituzione.

7.4 Fatti salvi i termini di consegna concordati, l'Acquirente avrà l'obbligo, su richiesta del Fornitore, di restituire a quest'ultimo i Beni difettosi a proprie spese. In caso di consegna in sostituzione, i Beni sostituiti dovranno essere restituiti al Fornitore a spese dell'Acquirente alle condizioni di consegna concordate. All'atto della consegna in sostituzione, la titolarità dei Beni sostituiti tornerà al Fornitore a patto che fosse precedentemente passata all'Acquirente.

7.5 I rimedi previsti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita in caso di vizi dei Beni e/o Servizi sono gli unici rimedi disponibili. Sono escluse eventuali ulteriori pretese da parte dell'Acquirente, salvo il caso in cui il danno fosse imputabile a dolo o colpa grave del Fornitore.

8. RISERVA DI PROPRIETÀ, LICENZA DEL SOFTWARE, PROPRIETÀ DEGLI STRUMENTI DEL FORNITORE

8.1 Il Fornitore conserverà la titolarità dei Beni fino al pagamento integrale di tutti i crediti presenti e futuri (compresi, a titolo esemplificativo, interessi attivi e rimborsi di costi o spese) derivanti dal Contratto, alle condizioni sotto riportate. L'Acquirente acquisisce la proprietà dei Beni solo all'atto del pieno adempimento del suo obbligo di pagamento del Prezzo Contrattuale al Fornitore, ai sensi dell'art. 1523 del Codice Civile italiano.

8.1.1 Fino al momento del trasferimento della proprietà: (i) l'Acquirente agirà quale custode diligente dei Beni e avrà l'obbligo di conservarli correttamente e di destinarli all'uso previsto; (ii) all'Acquirente è fatto divieto di costituire pegni, ipoteche o altri diritti reali o di godimento sui Beni a favore di terzi, così come di compiere atti di disposizione che potrebbero pregiudicare i diritti del Fornitore; (iii) l'Acquirente dovrà immediatamente informare il Fornitore per iscritto di eventuali azioni esecutive (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sequestri e pignoramenti) o richiedere l'avvio di procedure concorsuali in relazione ai Beni e/o alle attività dell'Acquirente; (iv) l'Acquirente sosterrà tutti i costi necessari a difendere i diritti del Fornitore e recuperare i Beni, se non potessero essere recuperati da terzi.

8.1.2 L'Acquirente avrà la facoltà di rivendere i Beni, così come di elaborarli, trasformarli, combinarli, incorporarli e/o mescolarli, nell'ambito dell'ordinaria gestione della propria attività, alle condizioni di seguito

subject to the conditions set out below, to the extent permitted by law. The “ordinary course of business” shall no longer apply if the Buyer defaults on payment towards the Supplier.

8.1.3 If the Goods subject to retention of title are processed, transformed, combined, mixed and/or blended by the Buyer with other items that do not belong to the Supplier, such processing, combination, mixing and/or blending shall be carried out on behalf of the Supplier as the manufacturer of the item resulting from such processing, transformation, combination, mix or blend, without it giving rise to any further obligations on the part of the Supplier. The newly created item shall be deemed to be Goods within the meaning of this Contract. The Supplier shall automatically acquire ownership or – if the processing, combination, mixing or blending also comprises materials from other suppliers or with the Buyer’s items – co-ownership of the newly created item in the ratio of the invoice value (gross invoice amount including any VAT) of the Goods subject to retention of title to the invoice value of the other materials used at the time of the processing, combination, blending or mixing, limited in the specific amount to the invoice value (gross invoice amount including any VAT). In the event that the Supplier does not acquire such ownership by law, the Buyer hereby assigns his future ownership or – in the aforementioned proportion – his future co-ownership of the newly created item or his claim to the new item to the Supplier by way of security. The Supplier hereby accepts this transfer.

8.1.4 Upon resale of the Goods subject to retention of title – whether before or after processing, combination, blending or mixing – the Buyer hereby assigns to the Supplier, by way of security, his receivable against the purchaser arising from the resale in the amount of the gross invoice amount (including any VAT) outstanding at the time of the resale. The Buyer undertakes to record an appropriate book entry without undue delay following the valid agreement of these GTC; in addition, the Buyer is obliged, at the time of any onward sale, to separately notify the purchaser of the assignment pursuant to Articles 1260 and 1264 of the Italian Civil Code (notification to the third-party debtor).

The Supplier hereby accepts the assignment. If the Supplier has acquired only co-ownership in accordance with Clause 8.1.3, the advance assignment shall extend to the amount corresponding to the Supplier’s share of co-ownership in the resold item.

8.1.5 The Buyer shall remain entitled to collect the receivables assigned to the Supplier under Clause 8.1.4 provided that it duly meets its payment obligations to the Supplier and does not fall into arrears. The Buyer’s right to collect shall lapse without separate revocation if the Buyer falls into arrears, suspends

indicate, entro i limiti consentiti dalla legge. Il concetto di “ordinaria gestione” non si applicherà più in caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente nei confronti del Fornitore.

8.1.3 Se i Beni soggetti a riserva di proprietà vengono elaborati, trasformati, combinati, incorporati e/o mescolati dall’Acquirente con prodotti non appartenenti al Fornitore, tale elaborazione, trasformazione, combinazione, incorporazione e/o mescolamento saranno effettuati per conto del Fornitore in quanto produttore del prodotto risultante dall’elaborazione, trasformazione, combinazione, incorporazione e/o mescolamento, senza che da ciò scaturiscano ulteriori obblighi a carico del Fornitore. Il prodotto di nuova creazione si considererà un Bene ai sensi del presente Contratto. Il Fornitore acquisirà automaticamente la titolarità o – laddove l’elaborazione, trasformazione, combinazione, incorporazione e/o mescolamento includano materiali di altri fornitori o prodotti dell’Acquirente – la contitolarità del prodotto di nuova creazione in base al rapporto fra il valore della fattura (importo lordo della fattura comprensivo di IVA) dei Beni soggetti a riserva di proprietà e il valore della fattura degli altri materiali utilizzati all’atto dell’elaborazione, trasformazione, combinazione, incorporazione e/o mescolamento, limitatamente all’importo specifico del valore della fattura (importo lordo della fattura comprensivo di IVA). Nell’eventualità in cui il Fornitore non acquisisca tale titolarità per legge, l’Acquirente cede sin d’ora la sua futura titolarità o – secondo il rapporto sopra indicato – contitolarità del prodotto di nuova creazione o i propri diritti sul nuovo prodotto, al Fornitore a titolo di garanzia, e il Fornitore accetta sin d’ora tale cessione.

8.1.4 All’atto della rivendita dei Beni soggetti a riserva di proprietà – antecedentemente o successivamente all’elaborazione, trasformazione, combinazione, incorporazione e/o mescolamento – l’Acquirente cede sin d’ora al Fornitore, a titolo di garanzia, il proprio credito nei confronti dell’acquirente derivante dalla rivendita per un importo pari all’ammontare lordo della fattura (comprensivo di IVA) dovuto all’atto della rivendita. L’Acquirente si impegna a provvedere all’opportuna registrazione contabile senza indugio a seguito della valida accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita; inoltre, all’atto della successiva vendita, all’Acquirente è fatto obbligo di informare separatamente l’acquirente della cessione ai sensi degli artt. 1260 e 1264 del Codice Civile italiano (notifica al debitore ceduto).

Il Fornitore accetta sin d’ora la cessione. Se il Fornitore ha acquisito solo la contitolarità ai sensi dell’Articolo 8.1.3, la cessione anticipata si estenderà all’importo corrispondente alla quota di contitolarità del Fornitore nel prodotto rivenduto.

payments or if an application is made to open insolvency proceedings in respect of its assets. In this event, the Supplier shall be entitled to collect the receivables assigned to it itself. The Buyer shall be obliged to notify the Supplier without delay of the assigned receivables and their debtors, to provide all information necessary for collection, to hand over the relevant documents and to notify the third-party debtors of the assignment.

8.1.6 The Buyer is obliged to insure the Goods whether before or after processing, combination, blending or mixing with other items, whether or not belonging to the Supplier, at its own expense, against fire, water, theft and other damage to an adequate extent at replacement value. The Buyer hereby assigns to the Supplier all claims against the insurer to which it is entitled in the event of such an insured event, in the amount of the invoice value of the Goods. The Supplier hereby accepts the assignment. At the Supplier's request, the Buyer must provide proof of insurance. If the Buyer fails to provide such proof within a reasonable period set by the Supplier, the Supplier shall be entitled to insure the Goods itself at the Buyer's expense.

8.1.7 If maintenance and inspection work on the Goods is required during the period of validity of the retention of title under these GTC, the Buyer shall carry this out in good time at its own expense.

8.1.8 Without prejudice to any other remedy provided for under these GTC, the Contract and/or the applicable law, in the event of a breach of the Contract by the Buyer – including, without limitation, failure to pay one or more instalments of the Contract Price when due – the Supplier shall be entitled, to the extent permitted by law, to terminate the Contract and demand the return of the Goods on the basis of the retention of title. The costs of surrendering the Goods and any subsequent realization thereof shall be borne by the Buyer. Termination and restitution do not preclude the Supplier's right to compensation for any additional damages suffered.

8.2 Insofar as software forms part of Contractual Services, the Buyer is granted only a license in accordance with Clause 11.3. Neither these GTC nor any offer or the performance of Services by the Supplier

8.1.5 L'Acquirente manterrà il diritto di incassare i crediti ceduti al Fornitore ai sensi dell'Articolo 8.1.4 a condizione che adempia ai propri obblighi di pagamento nei confronti del Fornitore e non sia in arretrato con i pagamenti. Il diritto dell'Acquirente all'incasso verrà automaticamente meno nel caso in cui l'Acquirente sia in arretrato o sospenda i pagamenti, o laddove venisse presentata domanda di apertura di procedura fallimentare nei suoi confronti. In tal caso, il Fornitore avrà la facoltà di incassare personalmente i crediti a lui ceduti. L'Acquirente avrà l'obbligo di comunicare al Fornitore senza indugio i crediti ceduti e i relativi debitori, di fornire le informazioni necessarie per l'incasso, di consegnare la relativa documentazione e di notificare i debitori ceduti.

8.1.6 L'Acquirente avrà l'obbligo di assicurare i Beni, in un momento antecedente o successivo all'elaborazione, combinazione, incorporazione e/o mescolamento con altri prodotti, anche non di proprietà del Fornitore, a proprie spese, contro il rischio incendi, alluvioni, furto e altri danni, con un'adeguata copertura al valore di sostituzione. L'Acquirente sin d'ora cede al Fornitore ogni richiesta di indennizzo nei confronti dell'assicuratore a lui spettante al verificarsi di un evento assicurato, per il valore di fattura dei Beni. Il Fornitore sin d'ora accetta la cessione. Su richiesta del Fornitore, l'Acquirente deve fornire prova dell'assicurazione. Se l'Acquirente non fornisce tale prova entro un periodo di tempo ragionevole stabilito dal Fornitore, quest'ultimo avrà la facoltà di assicurare direttamente i Beni a spese dell'Acquirente.

8.1.7 Se durante il periodo di validità della riserva di proprietà ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita si rendessero necessari interventi di manutenzione e ispezione sui Beni, l'Acquirente è tenuto a provvedere a sue spese.

8.1.8 Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, dal Contratto e/o dalla normativa applicabile, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell'Acquirente - compresi, a titolo esemplificativo il mancato pagamento di una o più rate del Prezzo Contrattuale quando dovuto – il Fornitore avrà la facoltà, nei limiti consentiti dalla legge, di risolvere il Contratto e richiedere la restituzione dei Beni sulla base della riserva di proprietà. I costi di consegna dei Beni e del loro successivo realizzo saranno a carico dell'Acquirente. La risoluzione e la restituzione non precludono il diritto del Fornitore al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

8.2 Nella misura in cui il software faccia parte dei Servizi Contrattuali, all'Acquirente è conferita esclusivamente una licenza ai sensi dell'Articolo 11.3. Né le presenti Condizioni Generali, né alcuna offerta o prestazione dei

shall be construed as transferring or granting to the Buyer any ownership rights, rights of use, rights of exploitation, assignments or other rights or legal interests in the intellectual property rights of the Supplier or its Affiliated Companies.

8.3 Insofar as tools (including, without limitation, moulds, jigs or special tools) embodying the Supplier's specific know-how and/or trade secrets are used in the performance of the Contract, such tools, including all associated descriptions and documentation, shall remain the property of the Supplier. Upon termination or expiry of the Contract, the Buyer shall have no right to the return, inspection or use of these tools. The Supplier is entitled to destroy the tools upon termination of the Contract.

9. LIMITATION OF LIABILITY

9.1 (a) As far as permitted by law, the Supplier shall only be liable for direct damage, and the amount of such liability shall be limited to the lower of the following amounts: (i) the annual turnover which the Supplier generated with the Buyer from the Goods delivered and/or Services provided under the relevant Contract in the calendar year preceding the calendar year in which the damage occurred; or (ii) the value of the consignment of Goods delivered under the Contract to which the damage is attributable.

(b) The Supplier's liability shall be excluded for indirect or consequential damages of any kind, including, without limitation, loss of profit, production outages, business interruption and other purely financial losses, damage to the image and/or reputation, as well as for unforeseeable damage.

(c) The limitation and the exclusion of liability under letters (a) and (b) above shall not apply in cases of wilful intent or gross negligence on the part of the Supplier, in the case of defects that have been fraudulently concealed or where they are otherwise precluded by mandatory law. (d) Liability for damages resulting from injury to life, limb or health remains unaffected.

9.2 The Buyer shall have a comprehensive and immediate duty to notify the Supplier of any damage or of any circumstance that could lead to damage, from the moment the Buyer becomes aware of or ought to have become aware of such damage or circumstance. If the Buyer's negligent act contributed to causing the damage and/or the Buyer culpably fails to take reasonable steps to mitigate the damage, the amount of compensation is reduced in proportion to the severity of the negligence and the extent of the resulting

Servizi da parte del Fornitore possono essere interpretati come trasferimento o concessione all'Acquirente di diritti di proprietà, diritti d'uso, diritti di sfruttamento, cessioni o altri diritti o interessi giuridici sui diritti di proprietà intellettuale del Fornitore o delle sue Società Collegate.

8.3 Nella misura in cui gli strumenti (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stampi, maschere o utensili speciali) che incorporano il know-how specifico e/o i segreti commerciali del Fornitore siano utilizzati nell'esecuzione del Contratto, tali strumenti, comprese tutte le relative descrizioni e documentazioni, resteranno di proprietà del Fornitore. In caso di risoluzione o scadenza del Contratto, l'Acquirente non avrà alcun diritto di restituzione, ispezione o utilizzo di tali strumenti. Il Fornitore avrà il diritto di distruggere gli strumenti alla risoluzione del Contratto.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1 (a) Per quanto consentito dalla legge, il Fornitore sarà responsabile solo per i danni diretti, limitatamente al minore dei seguenti importi: (i) il fatturato annuo generato dal Fornitore nei rapporti con l'Acquirente derivante dai Beni consegnati e/o dai Servizi forniti ai sensi del relativo Contratto nell'anno solare precedente a quello in cui si è verificato il danno; oppure (ii) il valore della parte di Beni consegnata ai sensi del Contratto alla quale è imputabile il danno.

(b) La responsabilità del Fornitore è esclusa per qualsiasi danno indiretto o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita di utili, le interruzioni della produzione, l'interruzione delle attività commerciali e altre perdite di natura puramente finanziaria, il danno all'immagine e/o alla reputazione, nonché per i danni imprevedibili.

(c) I limiti e le esclusioni di responsabilità previsti ai commi (a) e (b) sopracitati non si applicano in caso di dolo o colpa grave del Fornitore, in caso di vizi fraudolentemente occultati, ovvero qualora non siano consentiti da norme inderogabili.

(d) Resta ferma la responsabilità in caso di morte, lesioni personali o danni alla salute.

9.2 L'Acquirente ha il dovere di comunicare senza indugio al Fornitore qualsiasi danno o circostanza che possa determinare un danno, dal momento in cui l'Acquirente viene a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza di tale danno o circostanza. Se un atto colpevole dell'Acquirente ha contribuito a causare il danno e/o se l'Acquirente omette colpevolmente di adottare ragionevoli misure per attenuare il danno, l'importo del risarcimento viene ridotto in proporzione alla gravità della colpa e all'entità

consequences. Compensation is not payable for damages that the Buyer could have avoided by exercising ordinary care.

9.3 Without prejudice to the provisions of Clause 6 of these General Terms and Conditions, claims by the Buyer other than those arising from defects, flaws, or nonconformities remain subject to the statute of limitations provided for by law.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Neither Party shall be liable for any failure to perform or delay in performing its contractual obligations to the extent that such failure or delay is attributable to circumstances or events beyond its reasonable control, including without limitation:

- (i) epidemics, pandemics or quarantine measures;
 - (ii) strikes, lockouts or official orders;
 - (iii) war or (para-)military conflicts, land, air and/or sea blockades and embargoes;
 - (iv) acts of terrorism, including cyber-attacks and measures to combat cybercrime, sabotage, military mobilization, uprisings and civil unrest;
 - (v) natural disasters (including volcanic eruptions), fire, floods;
 - (vi) restrictions in the use of utilities, as well as defective or delayed deliveries or services by subcontractors – including the insolvency of such subcontractors – provided that these are caused by the circumstances referred to in this clause;
- (each an “**Event of Force Majeure**”).

10.2 If the Supplier is compelled, due to an Event of Force Majeure, to reduce or suspend its contractual performance in whole or in part, it shall not be liable for the resulting delay or non-delivery. The performance period shall be extended by the time required to remedy the effects of the Event of Force Majeure, plus a reasonable period for the Supplier to resume operations. The Supplier shall also be entitled, during a supply shortage caused by an Event of Force Majeure, to procure substitute raw materials or substitute components at the prevailing market price at the Buyer's request; the resulting additional costs shall be borne by the Buyer.

10.3 The Party invoking an Event of Force Majeure must notify the other Party in writing without delay upon the occurrence and upon the cessation of the Event of Force Majeure.

delle conseguenze derivanti dalla stessa. Non è dovuto alcun risarcimento per danni che l'Acquirente avrebbe potuto evitare esercitando la normale diligenza.

9.3 Ferme restando le disposizioni dell'Art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, le pretese dell'Acquirente, salvo quelle derivanti da difetti, vizi o non conformità, restano soggette ai termini di prescrizione previsti dalla legge.

10. FORZA MAGGIORE

10.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi inadempienza o ritardo nell'esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali, nella misura in cui tale inadempienza o ritardo sia attribuibile a circostanze o eventi al di fuori del proprio ragionevole controllo, inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- (i) epidemie, pandemie o misure di quarantena;
 - (ii) scioperi, serrate o ordini ufficiali;
 - (iii) guerra o conflitti (para-)militari, blocchi terrestri, aerei e/o marittimi ed embarghi;
 - (iv) atti di terrorismo, inclusi attacchi informatici e misure per contrastare la criminalità informatica, sabotaggi, mobilitazione militare, insurrezioni e disordini civili;
 - (v) disastri naturali (incluse eruzioni vulcaniche), incendi, inondazioni;
 - (vi) restrizioni nell'uso di servizi di pubblica utilità, nonché consegne o servizi difettosi o ritardati da parte di subappaltatori – inclusa l'insolvenza di tali subappaltatori – a condizione che questi siano causati dalle circostanze di cui alla presente clausola;
- (ciascuno definito “**Evento di Forza Maggiore**”).

10.2 Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, il Fornitore fosse costretto a ridurre o sospendere l'esecuzione del contratto, in tutto o in parte, non sarà responsabile per il conseguente ritardo o mancata consegna. Il termine di esecuzione sarà prorogato del tempo necessario per sanare gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore, oltre che di un periodo ragionevole affinché il Fornitore possa riprendere le proprie attività. Il Fornitore avrà inoltre diritto, in caso di carenza di approvvigionamenti causata da un Evento di Forza Maggiore, ad acquistare materie prime o componenti sostitutivi al prezzo di mercato prevalente su richiesta dell'Acquirente; i maggiori costi sostenuti saranno a carico dell'Acquirente.

10.3 La Parte che invoca un Evento di Forza Maggiore deve informare l'altra Parte per iscritto, senza indugio, sia del verificarsi che della cessazione dell'Evento di Forza Maggiore.

10.4 Notwithstanding the occurrence of an Event of Force Majeure, the Buyer shall be obliged to pay the Contract Price attributable to the Contractual Services already delivered and/or provided to up to the occurrence of the Event of Force Majeure, as well as all Contract-related costs and expenses incurred by the Supplier prior to the occurrence of the Event of Force Majeure.

10.5 If an Event of Force Majeure continues uninterrupted for more than ninety (90) days, either Party shall be entitled to terminate the Contract extraordinarily with immediate effect by giving written notice to the other Party, without this giving rise to any claims for damages by the other Party. In the event of such termination, the Buyer shall pay the Contract Price attributable to the Contractual Services rendered up to the date on which the termination takes effect, as well as all Contract-related costs and expenses incurred by the Supplier up to that date.

10.4 Nonostante il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, l'Acquirente avrà l'obbligo di corrispondere il Prezzo Contrattuale attribuibile ai Servizi Contrattuali già consegnati e/o forniti fino al verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore, nonché tutti le spese e i costi contrattuali sostenuti dal Fornitore prima del verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore.

10.5 Se un Evento di Forza Maggiore continua senza interruzioni per più di novanta (90) giorni, ciascuna delle Parti avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta all'altra Parte, senza che ciò dia luogo a richieste di risarcimento e/o indennizzo dell'altra Parte. In caso di risoluzione come sopra indicato, l'Acquirente corrisponderà il Prezzo Contrattuale attribuibile ai Servizi Contrattuali resi fino alla data effettiva di cessazione del Contratto, nonché tutti i costi e le spese contrattuali sostenuti dal Fornitore fino a tale data.

11. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

11.1 All drawings, documents and other technical information which the Supplier makes available to the Buyer in connection with the Contractual Services or their manufacture, either before or after the conclusion of the Contract, shall remain the property of the Supplier. The Buyer may not use the aforementioned drawings, technical documents and other technical information for purposes other than those contractually agreed, nor may the Buyer copy, reproduce or make them available to third parties without the Supplier's prior express written consent.

11.2 All copyright and other intellectual property rights in software and/or firmware that is integrated into the Contractual Services or made available to the Buyer for use in connection with them, as well as in the documentation supplied with the Contractual Services, shall remain the property of the Supplier or the respective third-party rights holder and shall not be transferred to the Buyer.

11.3 Unless otherwise agreed, the Buyer is granted a non-exclusive, non-transferable, fully paid-up license to use the software and documentation solely in conjunction with the Goods and agreed equipment. Should third-party software form part of a Contractual Service or be integrated therein, the Buyer must comply with the third party's license terms, insofar as these are provided to the Buyer by the Supplier or otherwise made available in a suitable manner. The Buyer is not

11. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1 Tutti i disegni, i documenti e le altre informazioni tecniche rese disponibili dal Fornitore all'Acquirente in relazione ai Servizi Contrattuali o alla loro realizzazione, sia anteriormente che posteriormente alla conclusione del Contratto, rimarranno di proprietà esclusiva del Fornitore. L'Acquirente non è autorizzato a utilizzare i suddetti disegni, documenti tecnici e altre informazioni tecniche per finalità diverse da quelle contrattualmente concordate, né ad eseguirne copie, riproduzioni o a renderli disponibili a terzi senza il previo consenso espresso in forma scritta del Fornitore.

11.2 Tutti i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale relativi a software e/o firmware integrati nei Servizi Contrattuali o messi a disposizione dell'Acquirente per un utilizzo in correlazione con gli stessi, nonché relativi alla documentazione fornita insieme ai Servizi Contrattuali, resteranno di proprietà del Fornitore o del soggetto terzo rispettivamente titolare dei diritti e non saranno trasferiti all'Acquirente.

11.3 Salvo diverso accordo tra le Parti, all'Acquirente è concessa una licenza non esclusiva, non trasferibile e interamente pagata per l'utilizzo del software e della documentazione esclusivamente in correlazione con i Beni e le attrezzature concordate. Qualora un software di terzi faccia parte di o sia integrato in un Servizio Contrattuale, l'Acquirente deve rispettare le condizioni di licenza del terzo, nella misura in cui tali condizioni siano fornite all'Acquirente da parte del Fornitore o rese

entitled to copy, modify, sub-license, reproduce, extend, disassemble, reverse engineer, decompile, use beyond the scope agreed in the Contract, or make publicly available the software and/or documentation, in whole or in part, unless this is expressly permitted by mandatory law. The Buyer must treat the software and documentation as strictly confidential and must not disclose them to third parties or permit third parties to access them; this does not apply to the Supplier's standard operating and maintenance manuals. The Buyer is entitled to transfer the above licence to a third party who purchases, hires or leases the goods, provided that such third party acknowledges the provisions of this Clause in writing and undertakes to comply with them.

disponibili in altro modo adeguato. L'Acquirente non ha diritto a copiare, modificare, concedere in sub-licenza, riprodurre, estendere, smontare, sottoporre a *reverse engineering*, decompilare, utilizzare al di fuori dell'ambito concordato nel Contratto, o rendere pubblici il software e/o la documentazione, per intero o in parte, salvo quanto espressamente consentito dalla legge. L'Acquirente deve trattare il software e la documentazione come strettamente confidenziali e non deve divulgarli a terzi né consentire a terzi l'accesso agli stessi; ciò non si applica ai manuali operativi e di manutenzione standard del Fornitore. L'Acquirente è autorizzato a cedere la suddetta licenza a un terzo che acquisti, noleggi o conceda in locazione i Beni, a condizione che tale terzo accetti per iscritto le disposizioni del presente Articolo e si impegni a rispettarle.

11.4 The Supplier and/or any of its Affiliated Companies shall remain the sole owners of all inventions, designs and processes developed or created by them. Unless expressly provided otherwise in this Clause, no rights to intellectual property shall be granted or transferred to the Buyer.

11.4 Il Fornitore e/o qualsiasi sua Società Collegata rimarranno i soli titolari di tutti le invenzioni, i disegni e i processi da essi sviluppati o creati. Salvo quanto espressamente e diversamente previsto nel presente Articolo, nessun diritto di proprietà intellettuale sarà concesso o trasferito all'Acquirente.

12. INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

12. VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI

12.1 Subject to the limitations provided for in these GTC, the Supplier shall indemnify the Buyer against all reasonable costs, damages and expenses incurred by the Buyer as a result of a legally established or settled infringement of patents, utility models, registered designs, trademarks, copyrights and/or any other intellectual property rights of third parties ("**Third-Party Intellectual Property Rights**") arising from the use or resale of the Goods in accordance with the Contract.

12.1 Ferme le limitazioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da tutti i costi, i danni e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Acquirente a seguito di una violazione legalmente accertata o transatta di brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli registrati, marchi, diritti d'autore e/o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi ("**Diritti di Proprietà Intellettuale di Terzi**") derivante dall'uso o dalla rivendita dei Beni in conformità al Contratto.

12.2 The Supplier's obligation to indemnify the Buyer under Clause 12.1 is subject to the Buyer (i) notifying the Supplier in writing, without delay upon becoming aware of it, of any claim asserted, threatened or brought against the Supplier for infringement of Third-Party Intellectual Property Rights; (ii) upon the Supplier's request, leaving the sole conduct and control of all related legal proceedings and settlement negotiations to the Supplier at the Supplier's expense; (iii) assisting the Supplier to a reasonable extent in defending against the asserted claim; and (iv) without the Supplier's prior express written consent, neither makes concessions nor enters into settlements that are or could be detrimental to the Supplier in relation to the asserted claim. If the Buyer fails to fulfil one or more of the above

12.2 L'obbligo di manleva del Fornitore nei confronti dell'Acquirente ai sensi dell'Articolo 12.1 è subordinato al rispetto, da parte dell'Acquirente, delle seguenti condizioni: (i) che l'Acquirente informi senza indugio il Fornitore non appena venga a conoscenza, di qualsiasi pretesa, minaccia o azione legale intentata contro il Fornitore per violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di Terzi; (ii) su richiesta del Fornitore, che l'Acquirente consenta che tutti i procedimenti legali e le negoziazioni finalizzate all'eventuale transazione siano condotti e controllati dal Fornitore, a sue spese; (iii) che l'Acquirente assista il Fornitore in misura ragionevole nella difesa dalla pretesa avanzata; e (iv) che, in assenza del preventivo consenso espresso scritto del Fornitore, l'Acquirente si astenga dal fare concessioni

conditions, the Supplier's obligation to indemnify shall lapse.

12.3 If an actual or alleged infringement of Third-Party Intellectual Property Rights is established or asserted, the Supplier shall be entitled, at its sole discretion, to take one or more of the following measures, at its own expense: (i) to procure the Buyer with the right to continue to use the Goods in question in accordance with the Contract; (ii) to modify the Goods in question in such a way that the infringement is eliminated without materially impairing their contractually agreed functionality; or (iii) to replace the Goods in question with non-infringing Goods of equivalent functionality. In case of successful implementation of any of the above measures by the Supplier, any further claim for indemnification by the Buyer in relation to the infringement governed by this Article 12 shall be precluded.

12.4 The Supplier's obligation to indemnify the Buyer against the infringement of Third-Party Intellectual Property Rights is limited to infringements of intellectual property rights existing under the law of the country (i) in which the Buyer is domiciled, and/or (ii) in which the Goods are resold by the Buyer or in which the Goods are otherwise used in accordance with the Contract, provided that the Supplier had positive knowledge of the resale or use in that country at the time the Contract was concluded.

12.5 The Supplier's obligation to indemnify shall be excluded insofar as:

- (i) the Buyer was aware of the infringement at the time of conclusion of the Contract or was unaware of it due to gross negligence;
- (ii) the infringement is due to the Supplier having followed a design or instruction provided by the Buyer;
- (iii) the Goods were used in a manner, for a purpose, in a country or in conjunction with equipment or software not specified by the Supplier or not communicated to the Supplier prior to the conclusion of the Contract;
- (iv) the Goods have been modified or combined with products of the Supplier or third parties without the Supplier's prior express written consent;
- (v) the Goods are not use in accordance with the Contract.

12.6 Without prejudice to the foregoing provisions in

o addivenire a transazioni che siano o possano essere pregiudizievoli per il Fornitore in relazione alla pretesa avanzata. Qualora l'Acquirente non adempia a una o più delle suddette condizioni, l'obbligo di manleva del Fornitore si considererà estinto.

12.3 Qualora venga accertata o contestata una violazione effettiva o presunta dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Terzi, il Fornitore avrà il diritto, a sua esclusiva discrezione, di adottare una o più delle seguenti misure, a proprie spese: (i) procurare all'Acquirente il diritto di continuare a utilizzare i Beni interessati in conformità al Contratto; (ii) modificare i Beni interessati in modo da eliminare la violazione senza compromettere la loro sostanziale funzionalità come contrattualmente concordata; oppure (iii) sostituire i Beni interessati con Beni non in violazione che presentino una funzionalità equivalente. In caso di corretta ed esaustiva implementazione di una o più delle suddette misure da parte del Fornitore, qualsiasi ulteriore pretesa di risarcimento da parte dell'Acquirente in relazione alla violazione disciplinata dal presente Articolo 12 sarà preclusa.

12.4 L'obbligo di manleva del Fornitore nei confronti dell'Acquirente per violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Terzi è limitato alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale esistenti secondo la legge del paese (i) in cui l'Acquirente ha la propria sede, e/o (ii) in cui i Beni sono rivenduti dall'Acquirente o in cui i Beni sono altrimenti utilizzati in conformità al Contratto, a condizione che il Fornitore fosse a conoscenza della rivendita o dell'uso in tale paese al momento della conclusione del Contratto.

12.5 L'obbligo di risarcimento del Fornitore sarà escluso qualora:

- (i) l'Acquirente fosse a conoscenza della violazione al momento della conclusione del Contratto o non ne fosse a conoscenza per colpa grave;
- (ii) la violazione si sia verificata a seguito dell'adozione da parte del Fornitore di un design o istruzioni forniti dall'Acquirente;
- (iii) i Beni siano stati utilizzati in un modo, per una finalità, in un paese o congiuntamente ad attrezzature o software non specificati dal Fornitore e/o non comunicati al Fornitore prima della conclusione del Contratto;
- (iv) i Beni siano stati modificati o combinati con prodotti del Fornitore o di terzi senza il previo consenso espresso scritto del Fornitore;
- (v) i Beni non siano utilizzati in conformità al Contratto.

12.6 Fatte salve le disposizioni precedenti del presente

this Clause 12, all claims by the Buyer arising from and/or connected with the infringement of Third-Party Intellectual Property Rights shall be subject to the limitation of liability set out in Clause 9.

12.7 The Buyer represents and warrants that any designs, specifications and/or instructions provided by the Buyer shall not cause the Supplier, in the performance of its contractual obligations, to infringe any Third-Party Intellectual Property Rights. The Buyer shall indemnify the Supplier against all reasonable costs, damages, expenses and claims for damages incurred by the Supplier as a result of any breach of this warranty.

13. CONFIDENTIAL INFORMATION

13.1 The Buyer undertakes to treat all Confidential Information of the Supplier as strictly confidential and to use it exclusively for the purpose of fulfilling the Contract. The Buyer shall neither disclose Confidential Information to third parties nor make it accessible to third parties. The Buyer shall exercise at least the same degree of care in protecting the Confidential Information as it exercises in protecting its own confidential information of a similar nature, but in any event at least the care of a prudent businessman.

13.2 This clause shall not apply to information in respect of which the Buyer can prove that it (i) was already in the public domain at the time of disclosure without any breach of this Contract; (ii) was lawfully disclosed by a third party without any breach of a confidentiality obligation owed to the Supplier; (iii) was demonstrably known to the Buyer prior to disclosure; or (iv) has been expressly authorized in writing by the Supplier for disclosure. The Buyer is entitled to disclose Confidential Information to the extent that it is obliged to do so pursuant to a court or regulatory order or due to mandatory statutory provisions, provided that such disclosure is strictly necessary to comply with the relevant order and/or provision. In such a case, the Buyer must inform the Supplier of the disclosure obligation in advance and without delay and provide the Supplier with a copy of the relevant order.

13.3 Upon the Supplier's first written request (an email shall suffice), the Buyer shall immediately return all physical and digital originals and copies of Confidential Information – including all data, documents, presentations and compilations of any kind received in

Articolo 12, tutte le pretese dell'Acquirente derivanti da e/o connesse con la violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Terzi saranno soggette ai limiti di responsabilità stabiliti dall'Articolo 9.

12.7 L'Acquirente dichiara e garantisce che qualsiasi design, specifica e/o istruzione fornita dall'Acquirente non determinerà la violazione da parte del Fornitore, nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale di Terzi. L'Acquirente terrà manlevato il Fornitore da tutti i costi, danni, spese e pretese risarcitorie ragionevolmente sostenuti dal Fornitore a seguito di qualsiasi violazione della presente garanzia.

13. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

13.1 L'Acquirente si impegna a trattare tutte le Informazioni Confidenziali del Fornitore come strettamente confidenziali e a utilizzarle esclusivamente per le finalità di esecuzione del Contratto. L'Acquirente non dovrà né divulgare Informazioni Confidenziali a terzi né renderle accessibili a terzi. L'Acquirente eserciterà, nel tutelare le Informazioni Confidenziali, almeno lo stesso grado di attenzione prestata per la tutela delle proprie Informazioni Confidenziali di analoga natura, garantendo in ogni caso almeno il livello di attenzione prestato da un imprenditore diligente.

13.2 Il presente articolo non si applica alle informazioni rispetto alle quali l'Acquirente può dimostrare che (i) erano già di dominio pubblico al momento della divulgazione senza alcuna violazione del presente Contratto; (ii) sono state divulgate legittimamente da un terzo senza violazione di alcun obbligo di riservatezza dovuto al Fornitore; (iii) erano dimostrabilmente note all'Acquirente precedentemente alla divulgazione; oppure (iv) sono state espressamente autorizzate per iscritto dal Fornitore per la divulgazione. L'Acquirente è legittimato a divulgare Informazioni Confidenziali nella misura in cui è obbligato a farlo in base all'ordine giudiziale o normativo, o a causa di disposizioni di legge cogenti, purché tale divulgazione sia strettamente necessaria per rispettare il relativo ordine e/o disposizione. In tal caso, l'Acquirente deve informare il Fornitore dell'obbligo di divulgazione in anticipo e senza indugio, fornendo al Fornitore una copia del relativo ordine.

13.3 A fronte di semplice richiesta scritta del Fornitore (è sufficiente una e-mail), l'Acquirente restituirà immediatamente al Fornitore tutti gli originali e le copie in formato fisico e digitale delle Informazioni Confidenziali – inclusi tutti i dati, documenti,

this context – to the Supplier, at the Supplier's discretion, or irrevocably destroy them and confirm the destruction in writing upon request.

13.4 The Buyer's duty of confidentiality shall continue for a period of five (5) years following the termination of the Contract.

14. COMPLIANCE WITH LAWS & DATA PROTECTION

14.1 The Buyer undertakes to comply with all applicable laws, including laws and regulations in the areas of health, safety, environment, ethics and compliance, anti-corruption laws and regulations, internationally recognized standards on human rights, and working conditions, as well as all other mandatory requirements. The Buyer shall indemnify the Supplier against all damages, costs and expenses incurred by the Supplier as a result of any breach of this obligation by the Buyer.

14.2 The Buyer undertakes, on its own behalf and on behalf of its employees, agents and/or collaborators, in the performance of the Contract, to refrain from any conduct that could: (i) represent a violation of the principles set forth in the following documents available at the Supplier's website [www.hoerbiger.com](https://www.hoerbiger.com/en/company/corporate-governance.html) (URL <https://www.hoerbiger.com/en/company/corporate-governance.html>): (a) the Supplier's Code of Conduct and (b) the Supplier's Organizational, Management and Control Model; and/or (ii) fall within the categories of criminal offenses as set out in Italian Legislative Decree no. 231/2001; acknowledging that failure to comply with these obligations constitutes a material breach of the Contract and entitles the Supplier to terminate it pursuant to and for the purposes of Article 1456 of the Italian Civil Code, without prejudice to any right to compensation for damages suffered.

14.3 Both parties undertake to comply with the data protection laws applicable to them, including – where applicable – Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) as amended from time to time. Each Party shall process personal data received from the other Party solely for the purpose of performing the Contract and shall ensure that any subcontractors engaged by it also use such data solely for this purpose. The disclosing Party represents and warrants that it is authorized to transfer the relevant personal data to the receiving Party and that the necessary legal bases for doing so are in place.

presentazioni e compilazioni di qualsiasi natura ricevuti nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto – oppure, a discrezione del Fornitore, procederà alla definitiva distruzione e su richiesta del Fornitore ne confermerà per iscritto l'avvenuta distruzione.

13.4 L'obbligo di riservatezza dell'Acquirente resterà in vigore per un periodo di cinque (5) anni dalla cessazione del Contratto.

14. CONFORMITÀ ALLE LEGGI E PROTEZIONE DEI DATI

14.1 L'Acquirente si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili, comprese le leggi e i regolamenti in materia di salute, sicurezza, ambiente, etica e compliance, anticorruzione, standard internazionali in materia di diritti umani e condizioni di lavoro, nonché tutti gli altri obblighi di legge. L'Acquirente risarcirà il Fornitore per tutti i danni, costi e spese sostenuti dal Fornitore a seguito di qualsiasi violazione di tale obbligo da parte dell'Acquirente.

14.2 L'Acquirente si impegna, per sé e per il fatto dei propri dipendenti, agenti e/o collaboratori, nell'esecuzione del Contratto, ad astenersi da qualsiasi condotta che possa: (i) configurare una violazione dei principi enunciati nei seguenti documenti disponibili sul sito web del Fornitore [www.hoerbiger.com](https://www.hoerbiger.com/en/company/corporate-governance.html) (URL <https://www.hoerbiger.com/en/company/corporate-governance.html>): (a) il Codice di Condotta del Fornitore e (b) il Modello Organizzativo, di Gestione e di Controllo del Fornitore; e/o (ii) rientrare nelle categorie di reati previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001; l'Acquirente riconosce che il mancato rispetto di tali obblighi costituisce grave inadempimento del Contratto e dà al Fornitore il diritto di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, fermo restando il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni subiti.

14.3 Entrambe le Parti si impegnano a rispettare le leggi in materia di protezione dei dati personali applicabili a ciascuna di esse, incluso – ove applicabile – il Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), come tempo per tempo modificato e/o integrato. Ciascuna Parte tratterà i dati personali ricevuti dall'altra Parte esclusivamente per le finalità del Contratto e si assicurerà che qualsiasi fornitore e/o appaltatore dalla stessa incaricato utilizzi tali dati esclusivamente per le medesime finalità. La Parte che trasferisce i dati dichiara e garantisce di essere autorizzata a trasferire i relativi dati personali alla Parte che li riceve, e che

sussistono le basi giuridiche necessarie per tale trasferimento.

15. WRITTEN FORM

15.1 Any additions, amendments or supplements to the Contract and/or these GTC and/or to related documents (e.g. quotations, order confirmations, quality agreements, supply and/or service contracts) must be in writing and signed by both Parties to be valid; an electronic signature satisfies this requirement, provided that no stricter form is mandatory by law.

15.2 Unilateral declarations having legal effect shall be deemed to have been validly made in writing and effective provided that they are made in writing and sent by email to a duly authorized representative of the other Party.

16. SEVERABILITY CLAUSE

16.1 Should any provisions of the Contract and/or these GTC and/or related documents be or become wholly or partially invalid, void or unenforceable, this shall not affect the validity of the remaining provisions.

16.2 The invalid, void or unenforceable provision shall be replaced by a valid and enforceable provision that most closely approximates the economic purpose of the invalid provision and the intention of the Parties

17. NO WAIVER

17.1 Any failure or delay by the Supplier in exercising rights or claims against the Buyer shall not constitute a waiver of such rights or claims, nor shall it set a precedent for any future failure to exercise them.

17.2 Any waiver of rights or claims arising from the Contract, these GTC and/or related documents shall only be valid if it is expressly stated in writing. A waiver by implied conduct is excluded.

18. TERMINATION AND WITHDRAWAL

18.1 TERMINATION FOR CAUSE

18.1.1 Without prejudice to any other right or remedy available under these GTC or under applicable law (including, without limitation, any right to compensation for damages suffered), the Supplier shall be entitled to

15. FORMA SCRITTA

15.1 Qualsiasi aggiunta, modifica o integrazione al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o ai documenti correlati (es. preventivi, conferme d'ordine, accordi di qualità, contratti di fornitura e/o di servizi) dovrà intervenire in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti affinché sia valida; la firma elettronica soddisfa tale requisito, purché non sia richiesta per legge una forma più rigorosa.

15.2 Le dichiarazioni unilaterali aventi efficacia giuridica si considerano validamente intervenute in forma scritta ed efficaci, purché siano redatte per iscritto e inviate via e-mail a un rappresentante legale dell'altra Parte.

16. INVALIDITA' PARZIALE

16.1 Qualora singole disposizioni del Contratto e/o delle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o dei documenti correlati risultino o diventino in tutto o in parte invalide, nulle o inefficaci, ciò non inciderà sulla validità delle restanti disposizioni.

16.2 La disposizione invalida, nulla o inefficace sarà sostituita da una disposizione valida ed efficace che si avvicini il più possibile alla finalità economica della disposizione invalida e all'intenzione delle Parti.

17. RINUNCIA

17.1 Qualsiasi mancato o ritardato esercizio da parte del Fornitore di diritti o pretese contro l'Acquirente non costituirà rinuncia a tali diritti o pretese, né creerà un precedente per un futuro mancato esercizio degli stessi.

17.2 Qualsiasi rinuncia a diritti o pretese derivanti dal Contratto, dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o dai documenti correlati sarà valida solo se espressamente formulata per iscritto. Si esclude la rinuncia per comportamento concludente.

18. RISOLUZIONE E RECESSO

18.1 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

18.1.1 Salvo ogni ulteriore diritto o rimedio previsto ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita o della legge applicabile (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto al risarcimento dei danni

terminate the Contract with immediate effect by way of written notice to the Buyer, pursuant to and for the purposes of Article 1456 of the Italian Civil Code, upon the occurrence of any of the reasons for termination under Clause 18.1.2 below. Furthermore, the Supplier shall be entitled, where there is a reason for termination under the following Clause 18.1.2, to suspend in whole or in part any delivery of Goods and/or provision of Services under the Contract or under any other contracts with the Buyer.

18.1.2 A reason for termination for cause in accordance with Clause 18.1.1 above shall exist if: (i) the Buyer fails to pay any amount due as the Contract Price or any other amount due under the Contract by the due date; (ii) the Buyer is unable to settle its due liabilities, becomes insolvent, suspends payments or threatens to do so, or ceases its business operations; (iii) the Buyer fails to perform an act of cooperation that is factually and/or legally necessary for the performance of the Contract; (iv) the Buyer fails to comply with any of the following provisions of the Contract: Clause 8 (*Retention of Title, Software License, Ownership of the Supplier's Tools*), Clause 11 (*Intellectual Property Rights*), Clause 12 (*Infringement of Intellectual Property Rights*), Clause 13 (*Confidential Information*), Clause 14 (*Compliance with Laws & Data Protection*), Clause 19 (*Work Performed Off-Site*), Clause 21 (*Export Controls and Sanctions*); and/or (v) proceedings are initiated to: (a) bring about a composition or other insolvency procedure and/or amicable settlement between the Buyer and its creditors; (b) obtain a court order for compulsory administration or appoint a receiver for the Buyer or its assets; (c) carry out the liquidation or dissolution of the Buyer or (d) materially alter, directly or indirectly, the ownership structure and/or control of the Buyer, provided that this is likely to prejudice the legitimate interests of the Supplier.

18.2 WITHDRAWAL

In the event of a continuing contract, either Party shall be entitled to withdraw from the Contract at any time by giving the other Party thirty (30) days' written notice. In this event, the withdrawal does not apply to services that have already been performed or are currently being performed in accordance with the Contract. Accordingly, the Buyer shall pay the Supplier the consideration for the Contractual Services delivered or rendered up to the effective date of the withdrawal, in addition to reimbursing the Supplier for the expenses

subiti), il Fornitore avrà il diritto di risolvere di diritto il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta all'Acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, qualora si verifichi anche solo una delle circostanze di cui all'Articolo 18.1.2 che segue. Al verificarsi di qualsivoglia di tali circostanze, il Fornitore avrà, altresì, il diritto di sospendere, in tutto o in parte, qualsiasi consegna di Beni e/o prestazione di Servizi regolati dal Contratto o da altri contratti con l'Acquirente.

18.1.2 Legittima il Fornitore a risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 18.1.1 che precede il verificarsi di qualsivoglia delle seguenti circostanze: (i) ove l'Acquirente non paghi qualsivoglia importo dovuto a titolo di Prezzo Contrattuale o qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto entro il relativo termine di pagamento; (ii) ove l'Acquirente non sia in grado di far fronte ai propri debiti, divenga insolvente, sospenda i pagamenti o minacci di farlo, ovvero cessi le proprie attività commerciali; (iii) ove l'Acquirente non presti la propria collaborazione nel caso in cui la stessa sia richiesta ai fini dell'esecuzione del Contratto; (iv) ove l'Acquirente sia inadempiente in relazione a qualsivoglia delle seguenti previsioni del Contratto: Articolo 8 (Riserva di proprietà, licenza del software, proprietà degli strumenti del Fornitore), Articolo 11 (Diritti di Proprietà Intellettuale), Articolo 12 (Violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Terzi), Articolo 13 (Informazioni Confidenziali), Articolo 14 (Conformità alle Leggi e Protezione dei Dati), Articolo 19 (Lavori eseguiti fuori sede), Articolo 21 (Controlli sulle Esportazioni e Sanzioni); e/o (v) vengano avviati procedimenti per: (a) addivenire a un concordato preventivo o altra procedura concorsuale e/o transattiva tra l'Acquirente e i suoi creditori; (b) ottenere un ordine giudiziale per l'amministrazione coatta o per la nomina di un commissario per l'Acquirente o per i suoi beni; (c) eseguire la liquidazione o lo scioglimento dell'Acquirente; o (d) modificare in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, l'assetto proprietario e/o il controllo dell'Acquirente, se tale modifica causa pregiudizio agli interessi legittimi del Fornitore.

18.2 RECESSO

In caso di contratto a esecuzione continuata o periodica, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di almeno trenta (30) giorni all'altra Parte. In tal caso, il recesso non si applica ai servizi già eseguiti o in corso di esecuzione ai sensi del Contratto. Conseguentemente, l'Acquirente corrisponderà al Fornitore il corrispettivo per i Servizi Contrattuali prestati fino alla data di efficacia del recesso, oltre a rimborsare al Fornitore le spese sostenute in relazione

incurred in connection with the aforementioned Contractual Services up to that same date.

19. WORK PERFORMED OFF-SITE

19.1 If field work carried out by the Supplier or its subcontractors on the Buyer's premises, on the premises of a contractual partner of the Buyer, or on the premises of any other third party forms part of the Contract, or if such work becomes necessary during its performance, the Buyer shall be obliged to grant the Supplier access to the relevant premises in accordance with all applicable and reasonable safety standards. Insofar as the Buyer does not itself control access to the relevant premises, it must ensure that the Supplier has unhindered access.

19.2 In particular, the Buyer is responsible for identifying in good time all requirements to be met prior to the commencement of field work and, to the extent possible, for fulfilling them. This includes, in particular: (i) obtaining the necessary access passes, visitor permits, security clearances or work permits; (ii) compliance with statutory or regulatory requirements; (iii) the provision of a safe working environment and the necessary utility connections (e.g. electricity, water); and (iv) compliance with the internal safety regulations of the Buyer or relevant third parties. The Buyer shall inform the Supplier in writing of such requirements as soon as possible. Any performance or completion date agreed between the Parties shall be automatically postponed by at least the period required for the Buyer and the Supplier to fulfil all such requirements.

19.3 Where specific training, induction or procedures for the Supplier's personnel are required before they are granted access to the premises where the field work is to be carried out, the Buyer shall, at its own expense, in consultation with the Supplier and subject to the availability of the Supplier's personnel, provide sufficient training and instruction. If the Supplier's Services are delayed for reasons attributable to the Buyer and the Supplier incurs additional costs as a result, the Buyer shall compensate the Supplier for all resulting additional costs, including the costs of travel to and from the site and set-up and dismantling.

19.4 In the event that Services are contracted to be performed on the Buyer's premises, Article 26 of Italian Legislative Decree No. 81/2001, *inter alia*, applies. In

ai suddetti Servizi Contrattuali fino alla stessa data.

19. LAVORI ESEGUITI FUORI SEDE

19.1 Nel caso in cui siano parte del Contratto lavori in loco svolti dal Fornitore o dai suoi sub-appaltatori presso le sedi dell'Acquirente, presso le sedi di un partner contrattuale dell'Acquirente o presso le sedi di qualsiasi altra terza parte, oppure nel caso in cui tali lavori si rendano necessari nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Acquirente sarà obbligato a consentire al Fornitore l'accesso ai luoghi interessati in conformità a tutte le norme e standard di sicurezza ragionevolmente applicabili. Nella misura in cui l'Acquirente non controlli direttamente l'accesso alle sedi interessate, lo stesso dovrà garantire che l'accesso del Fornitore non sia ostacolato.

19.2 In particolare, è responsabilità dell'Acquirente identificare in tempo utile tutti i requisiti che devono essere soddisfatti prima dell'inizio dei lavori in loco e, per quanto possibile, adempiervi. Ciò include, in particolare: (i) l'ottenimento dei necessari permessi di accesso, pass visitatori, autorizzazioni di sicurezza o permessi di lavoro; (ii) la conformità ai requisiti legali o regolamentari; (iii) un ambiente di lavoro sicuro e le necessarie utenze (ad es. elettricità, acqua); e (iv) la conformità ai regolamenti di sicurezza interni dell'Acquirente o dei terzi coinvolti. L'Acquirente informerà il Fornitore per iscritto di tali requisiti il prima possibile. Ogni data di esecuzione o di completamento concordata tra le Parti sarà automaticamente prorogata per un tempo non inferiore a quello necessario affinché l'Acquirente e il Fornitore adempiano a tutti i predetti requisiti.

19.3 Ove si renda necessario provvedere alla formazione, a procedure di *onboarding* o ad altre specifiche procedure per il personale del Fornitore prima che sia concesso l'accesso ai luoghi dove verranno svolti i lavori in loco, l'Acquirente, in accordo con il Fornitore e subordinatamente alla disponibilità del personale del Fornitore, fornirà, a proprie spese, la formazione e le istruzioni adeguate. Qualora i Servizi del Fornitore vengano ritardati per ragioni imputabili all'Acquirente e il Fornitore sostenga costi aggiuntivi a causa di ciò, l'Acquirente risarcirà il Fornitore di tutti i costi aggiuntivi a questo connessi, inclusi i costi di viaggio verso e dalla sede e di allestimento e smontaggio.

19.4 Qualora i Servizi oggetto del Contratto siano destinati ad essere eseguiti presso le sedi dell'Acquirente, trova applicazione, *inter alia*, l'articolo

such cases, the Buyer, without limitation, is responsible for:

- (i) provide the Supplier with detailed information on the specific risks present in the work environment where the Supplier is to operate, as well as on the preventive and emergency measures adopted in connection with the Supplier's activities; and
- (ii) promote cooperation and coordination with contractors and subcontractors, also by preparing the DUVRI (Single Risk Assessment Document) where required by law.

20. APPLICABLE LAW

20.1 The Contract, including these GTC, shall be governed exclusively by the substantive law of the Supplier's registered office. Accordingly, if the Contract is signed by Hoerbiger Italiana S.p.A., Italian law shall apply exclusively. The application of the conflict-of-laws rules of private international law and of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is expressly excluded to the extent such exclusion is legally permitted. Mandatory provisions of applicable law that cannot be derogated from by agreement shall remain unaffected.

20.2 If the Buyer has its registered office in a Member State of the European Union, the exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from and/or connected with the Contract (including these GTC), including, without limitation, disputes regarding its validity, enforceability, breach, termination and/or interpretation, shall be the Supplier's registered office. The Supplier is also entitled to bring an action at the place of delivery and/or performance of the Contractual Services in accordance with these GTC or at the Buyer's general place of jurisdiction.

Mandatory provisions of applicable law that cannot be derogated from by agreement shall remain unaffected. For the avoidance of doubt, the Buyer expressly acknowledges and accepts this Clause 20.2 as a specific jurisdiction agreement.

20.3 If the Buyer has its registered office outside a Member State of the European Union, all disputes arising out of and/or connected with the Contract (including these GTC), including, without limitation, disputes regarding its validity, enforceability, breach, termination and/or interpretation, shall be finally settled

26 del Decreto Legislativo n. 81/2001. In tali casi, l'Acquirente è responsabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:
(i) fornire al Fornitore informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro in cui il Fornitore dovrà operare, nonché sulle misure preventive e di emergenza adottate in relazione alle attività del Fornitore; e
(ii) promuovere la cooperazione e il coordinamento con gli appaltatori e i sub-appaltatori, anche redigendo il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) ove richiesto dalla legge.

20. LEGGE APPLICABILE

20.1 Il Contratto, comprese le presenti Condizioni Generali di Vendita, è retto esclusivamente dalla legge sostanziale della sede legale del Fornitore. Di conseguenza, se il Contratto viene firmato da Hoerbiger Italiana S.p.A., si applicherà esclusivamente la legge italiana. L'applicazione delle norme di conflitto di diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG, *Convention on Contracts for the International Sale of Goods*) è espressamente esclusa, nella misura in cui tale esclusione sia consentita dalla legge. Restano ferme le disposizioni inderogabili della legge applicabile.

20.2 Ove l'Acquirente abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea, il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie derivanti da, e/o connesse a, il Contratto (comprese le presenti Condizioni Generali di Vendita), ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le controversie relative alla sua validità, efficacia, violazione, cessazione e/o interpretazione, sarà la sede legale del Fornitore. Il Fornitore ha inoltre il diritto di intentare un'azione legale presso il luogo di consegna e/o esecuzione dei Servizi Contrattuali in conformità alle presenti Condizioni Generali di Vendita o presso il foro competente generale dell'Acquirente.

Restano impregiudicate le disposizioni imperative della legge applicabile alle quali non è possibile derogare mediante accordo. A scanso di equivoci, l'Acquirente riconosce e accetta espressamente il presente Articolo 20.2 quale accordo specifico in materia di foro competente.

20.3 Ove l'Acquirente abbia la propria sede legale al di fuori dell'Unione Europea, tutte le controversie derivanti da, e/o connesse a, il Contratto (comprese le presenti Condizioni Generali di Vendita), ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le controversie relative alla sua validità, efficacia, violazione, cessazione e/o

in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) by an arbitral tribunal constituted in accordance with those Rules. Recourse to state courts shall be excluded to the fullest extent permitted by applicable law, without prejudice to mandatory provisions of law and to any interim or protective measures that may be sought where legally permissible. The arbitral tribunal shall consist of three (3) arbitrators. The place of arbitration shall be Munich, Germany. The law applicable to the matter shall be determined in accordance with Clause 20.1 above. The language of the arbitration shall be English. The arbitration agreement contained in this Clause 20.3 is expressly and specifically agreed by the Parties.

21. EXPORT CONTROLS AND SANCTIONS

21.1 The Buyer undertakes to comply with the applicable import and export control laws and sanctions, foreign trade regulations, as well as regulations, orders and requirements in their time to time valid versions, including in particular those of the United States of America, the European Union, the United Nations (UN) and the respective jurisdictions in which the Supplier and the Buyer are established or from which Goods may be supplied ("**Trade Restrictions**"), as well as to fulfil the requirements of any relevant licenses, authorizations, exemptions, general licenses or licence exemptions applicable to the receipt and use of Goods, including hardware, software, services and technology.

21.2 The Buyer undertakes to provide the Supplier, upon the Supplier's written request (an email is sufficient), with all information regarding the final country of destination of the Contractual Services, their (end) recipients and their intended use without delay.

21.3 The Buyer hereby acknowledges that the performance of the Contractual Services may be subject to Trade Restrictions.

The performance of the Contractual Services by the Supplier is subject to the provision that no Trade Restrictions prevent their fulfilment. Delays in delivery resulting from export control checks or authorization procedures required for the performance of the Contract in accordance with Trade Restrictions shall not be attributable to the Supplier. The agreed delivery and performance deadlines shall be extended by the period during which the Supplier is prevented from performing due to such checks or procedures. To the extent that an obligation of the Supplier or the Buyer arising from or in

interpretazione, saranno risolte in via definitiva in conformità alle Regole di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (CCI) da un collegio arbitrale costituito in conformità a tali Regole. Il ricorso alla giurisdizione ordinaria è escluso nei limiti in cui tale esclusione è consentita dalla legge applicabile, fatte salve le disposizioni di legge imperative e le eventuali misure provvisorie o cautelari che possano essere richieste laddove legalmente ammesse. Il collegio arbitrale sarà composto da tre (3) arbitri. Il luogo dell'arbitrato sarà Monaco di Baviera, in Germania. La legge applicabile alla controversia sarà determinata in conformità all'Articolo 20.1 che precede. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. La clausola arbitrale di cui al presente Articolo 20.3 è espressamente e specificamente concordata dalle Parti.

CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI E SANZIONI

21.1 L'Acquirente si impegna a rispettare le leggi applicabili sui controlli alle importazioni ed esportazioni e le sanzioni, le norme in materia di commercio estero, nonché i regolamenti, gli ordini e i requisiti nelle loro versioni tempo per tempo in vigore, in particolare quelli degli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite (ONU) e delle rispettive giurisdizioni in cui hanno sede legale il Fornitore e l'Acquirente o da cui i Beni possono essere forniti (le "**Restrizioni Commerciali**"), nonché ad adempiere ai requisiti di eventuali licenze, autorizzazioni, esenzioni, licenze generali o esenzioni da licenza applicabili al ricevimento e all'uso dei Beni, compresi hardware, software, servizi e tecnologia.

21.2 L'Acquirente si impegna a fornire tempestivamente al Fornitore, a semplice richiesta scritta del Fornitore (è sufficiente un'e-mail), tutte le informazioni relative al Paese di destinazione finale dei Servizi Contrattuali, ai loro destinatari (finali) e al loro utilizzo previsto.

21.3 L'Acquirente riconosce che l'esecuzione dei Servizi Contrattuali può essere soggetta a Restrizioni Commerciali.

L'esecuzione dei Servizi Contrattuali da parte del Fornitore è subordinata alla condizione che nessuna Restrizione Commerciale ne impedisca l'adempimento. I ritardi nella consegna risultanti da controlli di esportazione o da procedure di autorizzazione richieste per l'esecuzione del Contratto in conformità alle Restrizioni Commerciali non saranno imputabili al Fornitore. I termini concordati per la consegna e l'esecuzione saranno prorogati per il periodo durante il quale al Fornitore viene impedito di eseguire i servizi a causa di tali controlli o procedure. Nella misura in cui

connection with the Contract is prohibited, restricted or subject to an authorization that has not been granted by the competent authority under the Trade Restrictions (“**Sanctioned Obligation**”), neither the Supplier nor the Buyer shall be obliged to fulfil such a Sanctioned Obligation. In the event of a Sanctioned Obligation, either party shall be entitled to withdraw from the Contract by written notice to the other Party, provided that the withdrawal shall not take effect with respect to any obligation already performed. Claims for damages by the Buyer arising from non-performance or delayed performance of the relevant Contractual Services are excluded, unless the Supplier has acted with intent or gross negligence.

21.4 Following the performance of the Contractual Services by the Supplier, the Buyer shall be solely responsible for compliance with the Trade Restrictions and shall not take any action which (i) might cause the Supplier or any of its Affiliated Companies to breach the Trade Restrictions or expose them to the risk of doing so, or (ii) would expose the Supplier to the risk of breaching the Trade Restrictions.

In particular, the Buyer warrants and represents that the Buyer is not a Sanctioned Party and is not directly or indirectly (including through multiple layers) owned or controlled by a Sanctioned Party. “**Sanctioned Party**” means any natural or legal person, organization or entity listed on a relevant sanctions list, including, but not limited to, the sanctions lists of the European Union, the UK *Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI)* and the US *Office of Foreign Assets Control (OFAC)*.

Furthermore, the Buyer undertakes: (i) not to use, sell, resell, export, re-export, transfer, distribute, dispose of, disclose, make available or otherwise deal with the Contractual Services, either directly or indirectly, without the Supplier’s prior written consent (email is sufficient), namely

- (a) to or for use in any territory where the provision of the Contractual Services would be restricted or prohibited under the Supplier’s Trade Restrictions;
- (b) to countries, territories or destinations with which the Supplier does not conduct business for corporate policy reasons; these include Iran, Sudan, Belarus, Russia and North Korea, as well as the regions of Crimea and Sevastopol, Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia; and
- (c) to a party subject to sanctions under the Trade Restrictions (or a party directly or indirectly owned or controlled by such a party);
- (ii) to obtain and maintain all export licenses and other regulatory approvals required under Trade Restrictions, and to comply with all formalities necessary for the use,

un obbligo del Fornitore o dell’Acquirente derivante da o in connessione con il Contratto è vietato, limitato o subordinato a un’autorizzazione non rilasciata dall’autorità competente in base alle Restrizioni Commerciali (un “**Obbligo Sanzionato**”), né il Fornitore né l’Acquirente sono obbligati ad adempiere a tale Obbligo Sanzionato. In caso di Obbligo Sanzionato, ciascuna parte ha il diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta all’altra Parte, fermo restando che il recesso non avrà effetto in relazione alle prestazioni già eseguite. Le richieste di risarcimento dei danni da parte dell’Acquirente derivanti dalla mancata o ritardata esecuzione dei relativi Servizi Contrattuali sono escluse, salvo che il Fornitore abbia agito con dolo o colpa grave.

21.4 A seguito dell’esecuzione dei Servizi Contrattuali da parte del Fornitore, l’Acquirente sarà l’unico responsabile della conformità alle Restrizioni Commerciali e non adotterà alcuna azione che (i) possa causare al Fornitore o a una qualsiasi delle sue Società Collegate una violazione delle Restrizioni Commerciali o esporle al rischio di farlo, o (ii) esponga il Fornitore al rischio di violazione delle Restrizioni Commerciali. In particolare, l’Acquirente garantisce e rappresenta di non essere un Soggetto Sanzionato e di non essere direttamente o indirettamente (anche attraverso più livelli) posseduto o controllato da un Soggetto Sanzionato. Per “**Soggetto Sanzionato**” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, organizzazione o entità iscritta in un relativo elenco di sanzioni, incluso, a titolo non esaustivo, gli elenchi di sanzioni dell’Unione Europea, dell’*Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI - ufficio per l’implementazione delle sanzioni finanziarie del Regno Unito)* e dell’*Office of Foreign Assets Control (OFAC - ufficio per il controllo dei beni stranieri degli Stati Uniti)*. Inoltre, l’Acquirente si impegna a: (i) non utilizzare, vendere, rivendere, esportare, riesportare, trasferire, distribuire, disporre, divulgare, mettere a disposizione o altrimenti trattare i Servizi Contrattuali, direttamente o indirettamente, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore (è sufficiente un’e-mail), più precisamente

- (a) in qualsiasi territorio in cui la fornitura dei Servizi Contrattuali sarebbe limitata o vietata in base alle Restrizioni Commerciali del Fornitore o affinché siano utilizzati in tali territori;
- (b) in Paesi, territori o destinazioni con cui il Fornitore non conduce affari per ragioni di politica aziendale; questi includono Iran, Sudan, Bielorussia, Russia e Corea del Nord, nonché le regioni di Crimea e Sebastopoli, Doneck, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia; e
- (c) a una parte soggetta a sanzioni in base alle Restrizioni Commerciali (o a una parte direttamente o

sale, resale, export, transfer, delivery, re-export, the provision, transfer, distribution, trading, disposal, disclosure, provision and other handling of the Contractual Services following their provision or performance by the Supplier;

(iii) not to use the Contractual Services, in whole or in part, without the Supplier's prior written consent (email is sufficient), (a) for the development, manufacture, handling, operation, the maintenance, storage, detection, identification or dissemination of chemical, biological or nuclear weapons, or the development, manufacture, maintenance or storage of missiles for such weapons, or (b) for any military end-use, if an arms embargo has been imposed on the Buyer's country or the country of destination. Furthermore, the Buyer is prohibited, without the Supplier's prior written consent (email is sufficient), from transferring the Contractual Services to third parties if the Buyer knows or has reasonable grounds to suspect that the Contractual Services are intended or may be intended for any of the aforementioned purposes.

indirettamente posseduta o controllata da tale parte); (ii) ottenere e mantenere tutte le licenze di esportazione e altre approvazioni regolamentari richieste in base alle Restrizioni Commerciali e adempiere a tutte le formalità necessarie per l'uso, la vendita, la rivendita, l'esportazione, il trasferimento, la consegna, la riesportazione, la fornitura, il trasferimento, la distribuzione, la commercializzazione, la disposizione, la divulgazione, la messa a disposizione e altra gestione dei Servizi Contrattuali a seguito della loro fornitura o esecuzione da parte del Fornitore; (iii) non utilizzare i Servizi Contrattuali, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore (è sufficiente un'e-mail), (a) per lo sviluppo, la fabbricazione, la manipolazione, il funzionamento, la manutenzione, lo stoccaggio, il rilevamento, l'identificazione o la diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari, o lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o lo stoccaggio di missili per tali armi, o (b) per qualsiasi uso finale militare, se è stato imposto un embargo sulle armi sul Paese dell'Acquirente o sul Paese di destinazione. Inoltre, è vietato all'Acquirente, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore (è sufficiente un'e-mail), trasferire i Servizi Contrattuali a terzi se l'Acquirente sa o ha ragionevoli motivi di sospettare che i Servizi Contrattuali siano destinati o possano essere destinati a uno qualsiasi dei suddetti scopi.

21.5 The Buyer undertakes not to sell, export or re-export, either directly or indirectly, Contractual Services provided under or in connection with the Contract which (i) fall within the scope of Article 12g of Regulation (EU) No. 833/2014, into or for use in the Russian Federation, or (ii) those falling within the scope of Article 8g of Regulation (EU) No. 765/2006, to or for use in Belarus.

21.5 L'Acquirente si impegna a non vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, Servizi Contrattuali forniti in base o in connessione con il Contratto che (i) rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014, nella Federazione Russa o affinché siano utilizzati all'interno della stessa, o (ii) che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8g del Regolamento (CE) n. 765/2006, in Bielorussia o affinché siano utilizzati in Bielorussia.

21.6 The Buyer undertakes to establish and maintain an appropriate monitoring mechanism to detect conduct by third parties in the downstream supply chain, including any resellers, which is likely to frustrate the purpose of the provisions in this Clause 21. Upon request, the Buyer shall provide the Supplier with adequate evidence of the existence of such a monitoring mechanism.

21.6 L'Acquirente si impegna a stabilire e mantenere un meccanismo di monitoraggio adeguato a rilevare condotte da parte di terzi nella catena di fornitura a valle, inclusi eventuali rivenditori, che sono suscettibili di rendere vana la finalità delle disposizioni del presente Articolo 21. Su richiesta, l'Acquirente fornirà al Fornitore prove adeguate dell'esistenza di tale meccanismo di monitoraggio.

21.7 (i) The Buyer undertakes to disclose or make available classified information to the Supplier, such as technical data, technology or other data listed in the *U.S. Munitions List*, the *U.S. Commerce Control List* or in the EU export control lists, in particular the Annexes to the Dual-Use Regulation, or in other Trade

21.7 (i) L'Acquirente si impegna a rendere note o mettere a disposizione del Fornitore informazioni classificate, quali dati tecnici, tecnologia o altri dati elencati nell'*Elenco delle Munizioni degli Stati Uniti (U.S. Munitions List)*, nell'*Elenco di Controllo del Commercio degli Stati Uniti (U.S. Commerce Control*

Restrictions (“**Classified Technology**”), if (a) the Buyer has given the Supplier reasonable prior written notice of this and has notified the Supplier in writing of the export control classification of such data and technology, (b) the Supplier has given its prior written consent to such disclosure or provision, and (c) the Buyer has clearly marked such data and technology as being subject to Trade Restrictions.

(ii) If the Buyer discloses or provides Classified Technology to the Supplier in breach of the obligations under Clause 21.7 (i) (“**Unauthorized Disclosure**”) and is responsible for such disclosure, the Buyer shall indemnify the Supplier against all damages, losses, costs and expenses incurred by the Supplier arising out of or in connection with the Unauthorized Disclosure. The indemnity obligation shall include, in particular but not limited to, (a) claims for damages by third parties asserted against the Supplier, (b) costs of legal proceedings and defence, including reasonable legal fees, (c) administrative fines or sanctions, insofar as these are attributable to the Unauthorized Disclosure of the Classified Technology, and (d) other direct and indirect damages and expenses incurred by the Supplier as a result of the Unauthorized Disclosure. The Buyer undertakes to inform the Supplier immediately in writing as soon as it becomes aware that an Unauthorized Disclosure has taken place or is imminent (“**Disclosure Obligation**”).

(iii) The Supplier shall not be liable for any damage incurred by the Buyer or third parties insofar as such damage is attributable to the Buyer's breach of the Disclosure Obligation. This applies equally to contractual and non-contractual claims. The exclusion of liability shall not apply where the Supplier has caused the damage intentionally or through gross negligence, or where liability for injury to life, limb or health is concerned.

21.8 Any breach by the Buyer of its obligations under Clause 21 shall constitute a material breach of the Contract and shall entitle the Supplier (i) to terminate the Contract with immediate effect by giving notice of termination to the Buyer pursuant to and for the purposes of Article 1456 of the Italian Civil Code, and (ii) to request the payment from the Buyer of a contractual penalty equal to EUR 50.000 pursuant to Article 1382 of the Italian Civil Code, without prejudice in any case to the Supplier's right to claim further damages

21.9 The Parties shall notify each other without delay in

List) o negli elenchi di controllo all'esportazione dell'UE, in particolare gli Allegati al Regolamento sul Duplice Uso, o in altre Restrizioni Commerciali (“**Tecnologia Classificata**”), purché (a) l'Acquirente abbia dato al Fornitore un preavviso scritto ragionevole e abbia notificato per iscritto al Fornitore la classificazione di controllo all'esportazione di tali dati e tecnologia, (b) il Fornitore abbia dato il suo consenso scritto preventivo a tale comunicazione o fornitura, e (c) l'Acquirente abbia chiaramente classificato tali dati e tecnologia come soggetti a Restrizioni Commerciali. (ii) Se l'Acquirente comunica o rende disponibile Tecnologia Classificata al Fornitore in violazione degli obblighi di cui all'Articolo 21.7 (i) (“**Divulgazione Non Autorizzata**”) ed è responsabile di tale divulgazione, l'Acquirente terrà indenne il Fornitore da tutti i danni, perdite, costi e spese subiti dal Fornitore derivanti da o in connessione con la Divulgazione Non Autorizzata. L'obbligo di risarcimento include, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) le pretese risarcitorie di terzi avanzate contro il Fornitore, (b) i costi delle procedure legali e della difesa, compresi onorari legali in misura ragionevole, (c) multe o sanzioni amministrative, nella misura in cui queste sono attribuibili alla Divulgazione Non Autorizzata della Tecnologia Classificata, e (d) altri danni diretti e indiretti e spese sostenute dal Fornitore in ragione della Divulgazione Non Autorizzata. L'Acquirente si impegna a informare immediatamente per iscritto il Fornitore non appena viene a conoscenza del fatto che si è verificata o sta per verificarsi una Divulgazione Non Autorizzata (“**Obbligo di Comunicazione**”).

(iii) Il Fornitore non sarà responsabile per alcun danno subito dall'Acquirente o da terzi, nella misura in cui tale danno sia attribuibile alla violazione da parte dell'Acquirente dell'Obbligo di Comunicazione. Quanto precede trova applicazione in relazione a pretese sia di natura contrattuale sia extracontrattuale. L'esclusione di responsabilità non si applica ove il Fornitore abbia causato il danno intenzionalmente o con colpa grave, o ove si tratti di responsabilità per lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute.

21.8 Qualsiasi violazione da parte dell'Acquirente dei suoi obblighi ai sensi dell'Articolo 21 costituirà una grave violazione del Contratto e darà diritto al Fornitore: (i) di risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta all'Acquirente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, e (ii) di richiedere il pagamento da parte dell'Acquirente di una penale contrattuale pari a EUR 50.000 ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile italiano, fatto salvo in ogni caso il diritto del Fornitore al risarcimento dei danni ulteriori.

21.9 Ciascuna delle Parti informerà per iscritto l'altra

writing (email is sufficient) if problems arise in complying with the obligations set out in Clause 21, including any relevant activities by third parties. This also applies in the event that Trade Restrictions should change during the term of the Contract.

21.10 The Supplier reserves the right to carry out an assessment of the Buyer prior to the performance of the Contractual Services and during the performance of the Contract, and to request information regarding compliance with the obligations under this Article 21. The Buyer is obliged to provide the Supplier with the information requested for this purpose without delay and to assist the Supplier in such audits in an appropriate manner.

senza indugio (è sufficiente un'e-mail) se sorgono problemi in relazione al rispetto degli obblighi stabiliti nell'Articolo 21, incluse eventuali rilevanti attività di terzi. Ciò si applica anche nell'eventualità in cui le Restrizioni Commerciali dovessero cambiare nel corso della durata del Contratto.

21.10 Il Fornitore si riserva il diritto di svolgere una verifica dell'Acquirente prima dell'esecuzione dei Servizi Contrattuali e durante l'esecuzione del Contratto, e di richiedere informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui al presente Articolo 21. L'Acquirente è obbligato a fornire al Fornitore le informazioni richieste a tale scopo senza indugio e ad assistere il Fornitore in tali verifiche in modo adeguato.